

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi. — Omaggi. — Convalidamento di un'elezione. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici, livelli, censi dovuti a corpi morali — Emendamento del deputato Minervini all'articolo 1, ritirato dopo spiegazioni del ministro guardasigilli Pisanelli — Emendamento del deputato Fenzi oppugnato dal ministro per le finanze Minghetti — Questioni circa il diritto dello Stato sulle proprietà degli enti religiosi e morali — Opposizioni del deputato D'Ondes-Reggio all'articolo ed alla legge — Risposte del ministro guardasigilli — Considerazioni generali del deputato Bon-Compagni, e modificazioni all'articolo 1 — Risposte del deputato Cordova in appoggio dell'articolo — Repliche del deputato D'Ondes-Reggio — Considerazioni del deputato Passaglia sulla proprietà ecclesiastica — Risposte del deputato Brofferio — Chiusura della discussione — Risposte riassuntive del relatore Mancini — Reiezione degli emendamenti Bon-Compagni, Fiorenzi e Fenzi, e approvazione dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Plutino e La Porta al 2° — Il primo è rigettato, e il secondo ritirato dopo spiegazioni — Approvazione dell'articolo 2° — Obbiezioni dei deputati Panattoni e Massa sull'articolo 3, e osservazioni dei deputati Sella, Colombani e Mancini — L'articolo è rinviato alla Commissione. — Presentazione di disegni di legge: istituzione del credito fondiario; sementi e soccorsi alla Sicilia; applicazione della legge sul marchio a varie provincie; conferimento ai prefetti di alcune attribuzioni del Ministero di agricoltura e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

9523. Il Consiglio comunale di Vaglia (Firenze) si associa alla petizione sporta dal comune di Bagno a Ripoli, contro il progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

9524. Le Giunte municipali di Cenadi e di Torre (Calabria Ultra II) fanno adesione alla petizione 9519, colla quale il Consiglio comunale di Chiaravalle centrale, in vista dei meriti particolari del signor Dell'Apa, ricevitore del registro e bollo, si opponeva alla traslocazione del medesimo in altro mandamento.

9525. Cavaliere Federico, da Napoli, capitano al riposo, supplica la Camera onde ottenere il condono di nove mesi di servizio che gli mancherebbero per avere diritto alla pensione del suo grado od essere messo in aspettativa o nel corpo dei veterani.

9526. Ametrano Giuseppe, supplente giudiziario in San Giovanni a Teduccio, si lagna d'essere stato ingiustamente dimesso e chiede un accurato ed imparziale esame della sua condotta.

9527. Piva Angelo, esaurite infruttuosamente tutte le pratiche intese ad ottenere il pagamento delle provviste da lui fatte nel 1848 alle truppe toscane dietro

regolare contratto stipulato col Governo provvisorio della Lombardia, si rivolge alla Camera perchè voglia richiamare il Governo all'adempimento del suddetto contratto.

9528. Amalia Quintavalle, di Maddaloni, vedova di Arcangelo Forgillo, vittima del Governo borbonico, e madre di sei figli minori, dimostrata l'ingiustizia commessa con un giudicato irretrattabile in danno di detti minori, chiede in via di riparazione alcuni benefici provvedimenti atti a sostenere almeno in parte la infelice sua famiglia.

9529. Trenta abitanti della provincia di Terra di Lavoro richiamano l'attenzione del Parlamento sul paragrafo 5 dell'articolo 113 della legge comunale la cui applicazione, quale viene fatta, è a parer loro illegale, esorbitante e dannosa non che agli abitanti rurali, al pubblico erario.

9530. Nove architetti di Catanzaro rappresentano come un decreto del 1835 tolga loro i diritti inerenti alla propria laurea coll'assoggettarli ad un nuovo esame avanti la Commissione speciale di Napoli, per essere ammessi all'esercizio della loro professione nelle legali, e fanno istanza perchè venga abrogato questo decreto.

9531. Tre impiegati presso l'ufficio delle ipoteche in Como chiedono che sia presa in considerazione una

loro istanza tendente ad ottenere un temperamento al reale decreto 24 agosto 1862, riguardante l'ordinamento degli uffici ipotecari, che valga a meglio provvedere alla loro sussistenza ed a quella delle proprie famiglie.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto alla Camera i seguenti omaggi:

Il deputato Sanseverino, a nome dell'autore, Giovanni Caccialupi — Un suo scritto intitolato: *Della naturalità lombarda nei rapporti politici anagrafici ed in genere dello stato e movimento della popolazione*;

Il senatore Luigi Chiesi — Il sistema ipotecario illustrato, nuovi studi;

Il signor Marino Turchi le seguenti opere:

Sulla igiene pubblica della città di Napoli, osservazioni e proposte; sulle acque e cloache della città di Napoli; sull'associazione filantropica napoletana, discorsi 2; cenno storico, statuto dell'associazione filantropica napoletana; proposta di riforma amministrativa applicata a Napoli per renderla spedita, efficace, benefica.

L'onorevole Devincenzi domanda un congedo di giorni quindici.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

GRECO ANTONIO. Prego la Camera d'accordare l'urgenza alla petizione 9530. Con essa alcuni architetti catanzaresi rappresentano alla Camera che un decreto del 1835 toglie loro i diritti inerenti alla propria laurea, e non possono perciò esercitare la loro professione presso la Corte d'appello ed i tribunali senza un precedente esame, da farsi innanzi ad una Commissione ch'era stabilita in Napoli dal Governo borbonico.

I petenti avevano ricorso alla Camera nel 1861, ma essa, pei molti affari di cui era occupata, non tenne conto della loro prima petizione.

Posteriormente ricorsero al Senato, ed il Senato, vedendo la ragionevolezza delle loro istanze, l'inviava al Ministero.

I petenti finora non hanno visto nessun risultato delle loro istanze, malgrado il voto dell'altro ramo del Parlamento; perciò ricorrono alla Camera affinché essa, associandosi al Senato, voglia prendere in considerazione tale loro richiesta, poichè si trovano in uno stato anormale a fronte delle altre provincie dello Stato. Prima una Commissione a Napoli era cosa che poteva andare, oggi essa sarebbe un'anomalia. Perciò ripeto la mia preghiera alla Camera affinché decreti l'urgenza di questa petizione.

(È decretata l'urgenza).

MASSARI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARI. A nome dell'onorevole collega Del Re, il quale per ragioni private deve assentarsi per alcuni giorni dalla Camera, prego la compiacenza dell'Assemblea di voler accordare il favore dell'urgenza alla petizione registrata al numero 9528, la quale è firmata da una povera donna che invoca il patrocinio della Camera.

(È decretata d'urgenza).

DI SAN DONATO. Prego la Camera ad accordare l'urgenza su due petizioni.

L'una è segnata col numero 9512, e con essa cinque farmacisti militari del disciolto esercito delle Due Sicilie si fanno novellamente a reclamare alla Camera per essere accolti nel corpo sanitario militare.

Ricorderà la Camera che altra simile petizione fu oggetto di lunghi dibattimenti, e ricorderà pure che essa meritava l'invio al ministro della guerra.

L'altra petizione è del capitano Cavalieri, ufficiale al ritiro, diretta ad ottenere il condono di nove mesi di servizio che gli mancherebbero per potere aver diritto alla completa pensione; una tale interruzione è attribuibile a destituzione sofferta per ragioni politiche.

Io credo siffatte ragioni ben raccomandabili per non dilungarmi oltre, e prego la Camera a volerle prendere in giusta considerazione.

(Sono dichiarate d'urgenza).

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

LANCIANO, relatore. A nome del III ufficio ha l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Noto, che il decreto reale del 15 ottobre convocava per l'8 e 15 novembre.

Questo collegio comprende quattro sezioni, quelle cioè di Noto, di Asola, di Spaccaforno e di Rosolini. Il numero degli elettori iscritti è di 664.

I votanti però furono 495, ripartiti per sezioni nel seguente modo: 225 per la sezione di Noto, 91 per quella di Asola, 90 per quella di Spaccaforno, 89 per quella di Rosolini.

Dei 495 voti il marchese di Cannicarao, signor Trigona Vincenzo, ebbe il maggior numero, cioè 428; il signor Giuseppe dottore Mignaco ne ebbe 60; sei voti furono dispersi, uno annullato. Perciò il signor Trigona Vincenzo, avendo ottenuto tal numero dei voti corrispondenti a più del terzo del numero degli elettori iscritti ed a più della metà di quello dei votanti, venne dall'ufficio principale proclamato deputato.

Il III ufficio ha trovato le operazioni elettorali eseguite regolarmente, e niuna protesta che venisse ad infirmarle. Egli è vero che l'ufficio definitivo per la ricognizione generale ha posto a favore del signor Trigona Vincenzo sei voti che portavano l'indicazione generica di *marchese di Cannicarao*, i quali potrebbero essere dubbi, poichè si parla di un tal Francesco Trigona egualmente marchese di Cannicarao, che ebbe uno dei

TORNATA DEL 1° DICEMBRE

voti dispersi. Ma quando pure si volessero sottrarre questi sei voti, il risultato della elezione rimarrebbe lo stesso.

Perciò a nome del III ufficio propongo alla Camera la convalidazione dell'elezione del marchese di Cannicaro signor Trigona Vincenzo, fatta dal collegio di Noto.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, CENSI, ECC., DOVUTI A CORPI MORALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, decime, ed altre prestazioni dovute a corpi morali.

Ha facoltà di parlare il deputato Minervini per sviluppare il suo emendamento che consiste nell'aggiungere dopo la parola *redimibile* le parole *qualunque ne sia la natura, l'origine, il titolo*.

MINERVINI. Affinchè l'emendamento che ho l'onore di proporre fosse dottamente inteso, ho voluto prima di presentarlo conferire cogli onorevoli membri della Commissione, i quali, per mezzo dell'onorevole relatore Mancini, mi facevano aperto siccome nello intendimento della Commissione stesse che l'articolo nel suo generale dettato comprendesse l'affrancamento di ogni maniera di prestazioni da qualunque origine, da qualunque natura e da qualunque titolo proveniente, purchè ne appartenesse la percezione alle manimorte.

Ora, quando la Commissione faceva osservare che è nell'intendimento della legge quello che io mi proponevo, qualora essa e il signor ministro facessero alla Camera questa dichiarazione, io, nel prenderne atto, avrei raggiunto lo scopo del mio emendamento, ed ottenendo quindi col fatto quello che io propongo col l'emendamento, non vi ha ragione d'insistere in quello e lo ritirerei.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. A me pare indubitato che le parole dell'articolo 1 sono così generali che riesca inutile il venir dichiarando, siccome fa l'emendamento dell'onorevole Minervini, la natura, l'origine, il titolo della prestazione.

Sono soggette alla disposizione di questi articoli tutte le prestazioni, il che importa che esse vi sono comprese qualunque sia la loro natura, qualunque sia la loro origine, epperò evidentemente riesce superfluo l'emendamento proposto dall'onorevole Minervini. Prendo però quest'occasione per dichiarare tanto all'onorevole Minervini, quanto agli altri onorevoli deputati che hanno proposti degli emendamenti, che il Governo ha il debito di respingere ogni emendamento che importi una variazione di forma per una considerazione gravissima: noi consideriamo questa legge

come utile, desideriamo che essa abbia la sua piena e pronta esecuzione.

Ora, qualunque mutamento che si portasse negli articoli ci costringerebbe a rinnovare la discussione della legge in Senato, il che metterebbe in pericolo il corso e l'esecuzione della legge medesima.

MINERVINI. Prendo atto di questa dichiarazione e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

MANCINI, relatore. La Commissione non può che far eco pienamente alle parole del signor ministro, parlando non poter cadere ragionevole dubbio su quello che formava oggetto della richiesta dell'onorevole Minervini.

PRESIDENTE. Il signor Fenzi ha facoltà di parlare.

FENZI. Io non sono favorevole al progetto di legge attualmente in discussione, poichè io lo ritengo lesivo del diritto di proprietà sancito dallo Statuto e da tutte le nostre leggi. Però io prevedo che sopra le considerazioni di diritto prevarranno le considerazioni di utilità. Ed io non posso nascondere a me stesso che grande utilità vi sia per moltissimi cittadini i quali posseggono fondi gravati da canoni e per le finanze dello Stato.

Non mi dilungherò, nè rientrerò nella discussione generale tornando sopra considerazioni, le quali sono già state maestrevolmente svolte dagli oratori che mi hanno preceduto; mi limiterò soltanto a rilevare un'osservazione, alla quale ieri accennava l'onorevole Ninchi in mezzo alle molte cose da lui dette contro questa legge. Voglio accennare al caso in cui colla conversione della rendita si venisse a menomare i diritti dei direttari.

Infatti, o signori, io credo che in un'epoca non molto remota, ed io lo credo perchè ho ferma fiducia e confido nell'avvenire d'Italia, potremo divenire alla conversione della nostra rendita del debito pubblico dal 5 per 100 al 4 1/2. Allora avverrà che le opere pie ed i corpi morali, i quali hanno quasi la totalità delle loro rendite in canoni o censi, invece di riscuotere il 100 riscuoteranno il 90 ed anche meno.

Ebbene, io ritengo che anche coloro i quali sono disposti a dare il loro voto a questa legge vorranno preoccuparsi di questa eventualità per quanto è possibile, ed è perciò che io ho domandato di dire queste poche parole per proporre alla Camera che si voglia, dove è detto, *di un'annua rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico al 5 per 100* sostituire le parole: *di un'annua rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico al 3 per 100*. Poichè per un tempo molto lungo potranno in allora gli stabilimenti i cui livelli vengono affrancati essere assicurati dell'intera rendita.

Io non istarò a fare altre parole, quello che io vi ho detto è di manifesta giustizia e credo potrete approvarlo senza esitanza.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. L'onorevole Fenzi si preoccupa principal-

mente dell'eventualità avvenire di una conversione della rendita; ma io mi permetto di fargli osservare due cose.

La prima è che col suo emendamento, cioè a dire, dando rendite al 3 per 100, si dispaia in qualche modo l'unificazione del debito pubblico, che è una delle più belle opere fatte dal Parlamento.

Oggimai la nostra rendita è tutta al 5 per 100, e quella al 3 per 100 non è che una porzione minima, ed un residuo del passato.

Osservo altresì che il suo emendamento per verità non sarebbe radicale; perchè nell'avvenire diminuendo gli interessi dei capitali, le conversioni possono aver luogo, sebbene più tardi, anche per le rendite 3 per 100, e andare soggette alle stesse obiezioni.

Del resto io credo che ciò di cui egli si preoccupa sia ancora abbastanza remoto; e certamente, allorchè si presentasse il caso, potrebbero adottarsi dei temperamenti per preservare il diritto di coloro che avessero fatte queste operazioni. La legge attuale, della quale l'onorevole mio collega ministro della giustizia dimostrò la convenienza e la ragione giuridica, nella parte finanziaria ha importanza somma, in quanto che crea una quantità di domande di titoli di rendita, e tende a far passare questa rendita stessa dal mercato alle persone che la tengono immobilizzata.

Sotto l'aspetto finanziario io mi permetto adunque di raccomandare questa legge vivamente alla Camera, parendomi che essa sarà una delle più efficaci a rialzare ed assodare il nostro credito pubblico.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mancini, relatore della Commissione.

MANCINI, relatore. La Commissione ignora se siasi presentato qualche emendamento dall'onorevole Fenzi, perchè non ne ha finora avuto comunicato alcuno, in cui egli proponga di sostituire una rendita del 3 per cento a quella del 5 per cento, nell'intento di prevenire con tal mezzo il pericolo di una futura conversione di questa specie di rendita sul debito pubblico.

Non tralascierò tuttavia di combattere a nome della Commissione le osservazioni dell'onorevole preopinante, in quanto tendessero a far rigettare il modo di affrancamento proposto con l'articolo 1° sulla considerazione che già da altro oratore fu ieri messa innanzi, cioè pei danni che produrrebbe l'eventualità di siffatta ulteriore conversione della nostra rendita pubblica.

Per verità confesso di non saper concepire come questa eventualità possa essere un ostacolo all'approvazione della legge. Ed in vero, quando un tal avvenimento, per ora remotissimo ed improbabilissimo, si verificasse, dovrebbe necessariamente concedersi facoltà al corpo morale possessore del titolo della rendita, sia di restituirlo per riavere intero il capitale nominale della rendita, sia di contentarsi dell'abbassamento dell'interesse che dallo Stato debitore si proponga.

Ora, poichè la conversione inchiude tale libertà di

scelta ed al postutto i corpi morali volendo allora ritirare il loro capitale, non avrebbero quello corrente in piazza, ma quello nominale di 100 lire per ogni 5 di rendita, come oggi bramerebbero i più scrupolosi loro difensori; di grazia qual sarebbe il loro danno, quale l'ingiustizia che sarebbe commessa a loro riguardo?

Se poi l'onorevole Fenzi crede che anche la facoltà di redimere od affrancare il canone, accordata agli utilisti e debitori di rendita, e perciò di restituire incerte eventualità l'intero capitale nominale corrispondente al 5 per cento ai corpi morali, possa qualificarsi come una violazione del diritto di proprietà, allora voglia ei stesso considerare che le naturali conseguenze della sua obiezione eccedono il suo proposito; mentre sarebbe in sostanza negata al legislatore la potestà di rendere con giustizia redimibili i canoni e le rendite; e perciò sarebbe consacrata la perpetuità dei vincoli e de' ceppi odiosi che aggravano la proprietà, invano condannati dalla quasi universalità de' giuristi e dei pubblicisti, senza possibilità di un rimedio o di un termine ad un regime pernicioso e contrario a tutti i principii delle scienze giuridiche ed economiche.

Ma non credo che l'onorevole Fenzi, avvertito delle logiche illazioni del suo assunto, sia disposto ad assumerne la responsabilità ed a propugnarle; tanto più che quasi tutti i Codici civili pubblicati in Italia tra le loro più commendevoli innovazioni noverano quella di aver dichiarate le rendite ed i canoni generalmente ed essenzialmente redimibili, fosse anche il direttario un privato; laonde se oggi nessuno potrebbe contendere al debitore di simili rendite la facoltà di liberarsi ed esonerarsi restituendo, nel tempo che a lui paia più conveniente, il capitale integrale corrispondente alla rendita che egli paga, non saprei ravvisare una seria obiezione il potersi, nell'eventualità di una conversione di rendita pubblica, verificare quello che pur si debbe riconoscere come un legittimo e permanente diritto del debitore oggi e sempre.

Sono queste le considerazioni per le quali la Commissione non crede la Camera debba arrestarsi alle difficoltà sollevate dall'onorevole Fenzi, nè accogliere l'emendamento che egli per avventura pensasse di formulare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole D'On-des-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Signori, invero io in questa legge avea divisato di tacermi. Infatti nella discussione generale non ho chiesto di parlare; ma sovente simili propositi mi vengono meno, perchè a talune proposizioni mi sento rivoltar la coscienza.

Ieri il guardasigilli, rispondendo all'onorevole Pasaglia, fra l'altre cose si fece a dire, che tutte le proprietà erano uguali, quelle della Corona, dei privati, delle corporazioni morali. Ebbene, questa legge è appunto la negazione di un simile principio, giacchè per la proprietà delle corporazioni morali stabilisce ciò

TORNATA DEL 1° DICEMBRE

che non si osa ancora stabilire contro la proprietà dei privati.

Come dunque s'invoca l'uguaglianza delle proprietà in faccia alla legge, mentre si propone una legge che ne è la negazione?

Che cosa si fa con questa legge? Si abilitano coloro i quali pagano una rendita alle corporazioni morali di qualunque specie a poter dare il capitale alla ragione nominale, cioè a pagare settanta lire per cinque lire all'anno; significa in altri termini che ciascuno dà meno di quanto deve realmente, imperocchè invece di settanta dovrebbe dar cento.

Vi è dunque eguaglianza di legge fra queste proprietà delle corporazioni morali e le proprietà dei privati, quando ad affrancare le rendite che si pagano a costoro non è lecito dare la rendita del 5 per cento sullo Stato? Non credo che alcuno qui sul serio voglia sostenerlo, per la ragione che si avrà sempre il cinque di rendita.

Qualche cosa vi dev'essere sotto, se in ogni altra rendita si paga cento o più per aver cinque, e quando poi si voglia acquistare le rendite sullo Stato si paga settanta. Fa d'uopo ritenere che è una rendita di valore inferiore. Ed è inferiore, perchè si reputa come meno sicura: la sicurezza è parte integrale della proprietà. E diventano vane parole quelle che si deve avere piena fiducia nello Stato, quando il fatto attesta che questa fiducia non si ha. Vedete come in Inghilterra tale fiducia si ha: lì per comprare la rendita di cinque si deve pagare ordinariamente il doppio che in Italia, 140, e ciò significa che il valore della rendita dell'Inghilterra è il doppio del valore della rendita d'Italia, non ostante che essa sia parimente del 5 per cento annuale.

L'onorevole Mancini diceva: tutti i giureconsulti, tutti gli economisti vogliono la libertà delle terre, vogliono quest'affrancazione.

Non voglio qui discutere sulla giustizia, o non di queste misure. Sia! Ma come mai segue da ciò che si deve avere in cambio una rendita di valore minore, una rendita invilita?

Allora dovete dire: Si possono affrancare i canoni, livelli e tutte le rendite che si pagano alle corporazioni morali, dandosi però tanto capitale quanto corrisponda al cinque per cento, e da potersi convertire in qualunque altra rendita, non necessariamente sopra i fondi pubblici.

Questa è la giustizia.

Che specie di libertà, che specie di giustizia è quella che costringe a prendere una rendita, la quale ha un valore minore di tutte le altre rendite!

Signori, gli uomini politici debbono non solo guardare al presente, ma anche debbono guardare all'avvenire. Io non vi voglio dire, che domani lo Stato d'Italia fallirà, ma potrete convenire con me di buona fede che vi sono mille casi in cui può avvenire che lo Stato non possa pagare puntualmente. E allora che ne sarà di tanti istituti di carità?

Qui non si parla più di monaci e di frati, questi da voi trattati come iloti solo perchè non pensano come voi. Qui si tratta di orfani, di vedove, di poveri, d'infermi, e tutti questi si caccieranno in mezzo alla strada, si lasceranno morir di fame, una volta che lo Stato non potrà pagare. Si dirà forse che ciò non può mai avvenire? Oh questa non è una risposta seria! Ciò è avvenuto presso altre nazioni, e potrà purtroppo avvenire presso di noi.

Signori, queste cose ho detto contro la giustizia della legge; dirò ora alcun che contro i principii economici, che invocava l'onorevole presidente del Consiglio.

Io domando, onorevolissimo signor presidente, ella che sa, come so io e come sappiamo tutti, i principii economici: è principio economico il distrarre forzatamente un capitale da un impiego a cui naturalmente si dirigerebbe per collocarlo ad un impiego diverso? Ora questa legge non distrae i capitali dalle terre, dalle manifatture, dai commerci, a cui secondo le varie condizioni naturalmente s'impiegherebbero, e non li porta all'affrancazione delle rendite che si pagano ai corpi morali? Ma evidentemente sì, perchè dà il premio del trenta per cento, concedendo di comprare lire cinque annuali per settanta, e quale altra industria per avventura può dare altrettanto profitto? E ciò evidentemente è contrario a tutti i principii economici. E chi sa le cose economiche profondamente ed ampiamente vede, che questa legge è affatto opposta ai principii che nella somma hanno regolato il trattato di commercio con Francia, che abbiamo votato l'altro giorno; ed io, coerente sempre ai miei principii, perchè vi ho approvato il trattato di commercio con Francia, ora vi rigetto questa legge. E se voi foste coerenti ai principii, non avreste dovuto mai portare questa legge.

Signori, parliamoci chiaro. Lo scopo di questa legge non è che uno solo, è quello di fittiziamente voler fare innalzare i fondi pubblici. Ora, signori, vi assicuro che coloro i quali trattano alla Borsa ne sanno di queste cose più di noi; cosicchè voi avrete un rialzo passeggero, di cui ne approfitteranno i più destri, e ne riceveranno detrimento quelli i quali facilmente si fanno tranellare.

Io vi assicuro che la rendita pubblica non si può innalzare costantemente con questi fittizii puntelli, i quali nè punto nè poco accrescono il credito.

Vi dico infine che questa legge, come molte altre leggi finanziarie che furono presentate, non sono che un mascherato socialismo; il Governo che si sostituisce all'opera de' privati.

Signori, questa legge è una delle più ingiuste che mai si siano presentate al Parlamento; essa attacca una gran parte della civiltà d'Italia (Mormorio); essa attacca una gran parte della civiltà d'Italia sono gli istituti di beneficenza.

Se i nostri padri sorgessero dalle loro tombe, noi ci dovremmo con ambe le mani coprire la faccia per la vergogna. (Mormorio) Ci direbbero: degenerati da noi,

distruggete il più prezioso e nobile ereditaggio che, frutto delle nostre opere e de'nostri sudori, vi abbiamo lasciato, la carità verso i prossimi infelici!

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Avendomi l'onorevole D'Ondes-Reggio fatto l'onore di ricordare alcune parole da me profferite, e avendole presentate in un senso diverso da quello che era nell'animo mio, sento il debito di rettificare la citazione da lui fatta.

Egli ha detto che io ieri rammentava come tutte le proprietà avessero diritto ad uguale guarentigia.

La Camera ricorderà come negli ultimi momenti della tornata di ieri io ebbi a dire che non riconosciamo nelle relazioni sociali che un solo diritto, il diritto civile. Rammenterò pure la Camera come, rispondendo all'onorevole Ninchi, io fui sollecito a mettere innanzi una differenza per la proprietà che nasce dalla natura della cosa, differenza che è chiara così agli occhi miei, come dev'essere manifesta agli occhi dell'onorevole D'Ondes-Reggio, quando egli si faccia a considerare le relazioni che corrono fra l'individuo e i beni ch'egli possiede e quelle che passano tra un corpo morale e i beni ch'egli possiede. Rammentai che quante volte le ragioni di proprietà che passano tra un corpo morale e gli oggetti da lui posseduti divengono un soggetto di perturbazione per l'ordine sociale, l'autorità pubblica ha il diritto di temperare, di correggere, di modificare queste relazioni in modo che il corpo morale corrisponda al fine pel quale è istituito e concorra insieme con tutti gli altri ordini dello Stato al bene supremo della nazione.

Ecco la mia teorica, dirò meglio la teorica di quanti sono i giuristi del secolo presente.

Nè credo che con ragione abbia l'onorevole D'Ondes-Reggio ripetuto l'osservazione dell'onorevole Ninchi, cadendo in quel medesimo errore che io aveva già confutato. Egli parlò d'ingiustizia perchè si restituisce una rendita la quale non corrisponde al capitale che si presume posseduto dal corpo morale. Ma qui egli smarrisce l'osservazione che io proposi contro gli argomenti dell'onorevole Ninchi, e che è capitale. Qui, o signori, si tratta di rendite perpetue, ed in conseguenza si tratta del diritto che ha il corpo morale non ad altro che ad una rendita. Però se noi assicuriamo al corpo morale questa rendita, io non so con qual ragione si vada a cercare se il valore del capitale....

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

PISANELLI, *ministro di grazia e giustizia*... sia effettivamente corrispondente. Io anzi osservava che quando si trattasse di restituire questo capitale, lo Stato aveva il debito di restituirlo alla pari, di rendere, cioè, un capitale corrispondente alla rendita del 5 per cento secondo il valore reale. Ma l'onorevole D'Ondes-Reggio parla di sicurezza, egli fa un'ipotesi, un'ipotesi che io non oso neppure riprodurre; quest'ipotesi per noi è assurda. Oh! signori, se si avverasse l'ipotesi che egli ha guardato da lontano, avverrebbero più gravi fatti, ed invece che dolerci in quel caso delle enfiteusi perdute da alcuni corpi morali, noi avremmo a piangere e

soffrire per ben altri affanni e disastri! (*Bravo!*) Per ora è nell'animo di tutti una piena fiducia nelle sorti d'Italia; debbono concorrere in questa fiducia con noi, e se non vi concorressero, sarebbero da condannare tutti gli organi dello Stato, tutti i corpi morali, sieno essi laici, sieno ecclesiastici.

L'onorevole D'Ondes ha dimenticato poi del tutto i vantaggi che per gli stessi corpi morali nascono da quest'operazione; ha dimenticato infine gli utili che tornano all'agricoltura, all'industria, i guadagni considerevoli che ricaverà una quantità di coloni finora miseri e servi che, divenendo proprietari, parteciperanno ai benefici della proprietà, come altresì alla vita politica. Ha dimenticato l'interesse che per questa legge è creato in tutti gli organi dello Stato ad associare le loro sorti a quelle dello Stato medesimo, ed a concorrere così a raggiungere i supremi destini della patria.

Tutti questi vantaggi li ha dimenticati, egli ha visto però un altro fatto economico, e disse: voi forzate i capitali, voi date un indirizzo forzoso al capitale, ed in conseguenza voi contrariate quel principio di libertà che è vostro principio.

È facile argomentare quando si dimentica del tutto la legge, e non si ricorda quello che si è osservato nella tornata di ieri. Ieri si è osservato in occasione del discorso dell'onorevole Ninchi e delle parole di altri oratori che l'enfiteuta non è forzato con questa legge a riscattare. Ha l'elezione di redimersi dalla soggezione in cui è posto dal contratto enfiteutico, o per altri contratti di simile natura; ha l'opzione di redimere questo livello, questo canone enfiteutico concorrendo a comperare la rendita pubblica, e può rimanere nello stato in cui si trova se così gli aggrada. Non vi è quindi nessuna forza; se c'è un movimento nei capitali, questo movimento non è che a favore dell'industria agricola, a favore dei piccoli proprietari; questo movimento spontaneo non farà che migliorare le terre, perchè quando le terre sono liberate da vincoli secolari ed uggiosi a tutti, allora solamente i capitali potranno francamente concorrere sopra di esse, è allora solamente che sarà stimolata davvero la solerzia e l'attività dei privati sopra una terra che può riconoscere come sua e indipendente da ogni vincolo; in conseguenza l'agricoltura ne avrà grande miglioramento.

Egli conchiudeva esclamando che se i nostri padri alzassero il capo dalle loro tombe, potrebbero dire parole da farci arrossire.

Oh! se i nostri padri avessero la ventura di poter aprire nuovamente gli occhi alla luce e contemplare questo spettacolo che è ora innanzi ai nostri occhi: un'Assemblea italiana qui riunita, vedessero la carità in ogni maniera e largamente esercitata, i numerosi istituti di beneficenza eretti, gli asili aperti, le scuole fondate, le miserie soccorse, gl'infermi sollevati, oh! certo farebbero gran plauso all'età in cui noi abbiamo la fortuna di vivere. (*Molte voci*: Bravo! Bene!)

CORDOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta per ora all'onorevole Bon-Compagni.

BON-COMPAGNI. Signori, per quanto io desidero di coadiuvare il Governo ad ottenere i vantaggi che si propone da questo disegno di legge, a me non basta l'animo di rendere il partito favorevole all'articolo 1 del progetto tal quale è proposto.

In verità io avrei di buon grado perseverato nel mio solito costume di dare il mio voto silenzioso, se non mi parese che alcune considerazioni fossero necessarie affinché non si creda che la deliberazione che noi siamo per prendere possa consacrare alcuni principii che io credo contrari alla sana intelligenza dei principii del diritto ed a quelle massime di diritto pubblico che devono essere mantenute nel regno italiano per assicurare la sua libertà e per preparare il suo avvenire.

Noi qui abbiamo due questioni, una di diritto privato, una di diritto pubblico. I corpi morali del cui interesse si tratta erano già comproprietari dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni territoriali cui si riferisce la legge. Il Codice civile (parlo del Codice sardo, come di quello che conosco più addentro, ma ne parlo sapendo che le disposizioni delle leggi nuove introdotte nella penisola dal 1814 in poi si rassomigliano in gran parte a quelle che qui sono sancite); questi Codici fecero cessare il diritto dei direttari e fecero benissimo, giacchè una tale condizione di cose non era più compatibile col progresso economico dell'età nostra. In compenso di questa comproprietà che cessava che compenso fu dato ai domini diretti? Furono date tre cose: primo il diritto ad un'annua rendita, in secondo luogo il diritto reale sul fondo. Questo diritto reale fu favorito anche più che non fossero tutti gli altri privilegi senza eccettuarne quello del venditore, perchè l'articolo 1945 del nostro Codice civile stabiliva che il debitore di un'annua rendita potesse essere costretto al riscatto della medesima, se per effetto d'alienazioni o divisioni il fondo su cui fosse costituita e assicurata la rendita venisse ad essere diviso fra più di tre possessori. In terzo luogo diede a questi direttari il diritto eventuale ad un capitale corrispondente al valore della rendita che perdevano. Ora, che cosa fa il vostro disegno di legge? Fa scomparire quei due diritti e non lascia che il diritto di percepire una rendita. E con ciò che cosa fa? Surroga un debitore ad un altro. Il debitore che surroga chi è? Lo Stato, e lo Stato è un debitore che dà cento per prendere 70. Non abbiamo diritto di giudicare severamente i fatti che ci condussero a questo stato di cose. Se le condizioni fossero peggiori, noi prenderemmo il glorioso nome di *straccioni* che presero gli autori della rivoluzione d'Olanda del secolo xvi (*les gueux*), ma queste condizioni sono ben altre da quelle che ci creò la libertà, il progresso dell'industria, a quelle in cui trovasi il nostro assetto civile.

Le condizioni del nostro credito pubblico saranno migliorate, ma tutte queste grandi considerazioni

non hanno luogo allorquando si tratta di diritti privati.

Dunque voi scemando le guarentigie a questi creditori voi date loro un debitore il quale economicamente non vale quello che aveva prima.

Perciò io credo che nessuno di noi accetterebbe per sé questa condizione...

D'ONDES-REGGIO. Bravo!

BON-COMPAGNI... nessuno di noi l'accetterebbe per un istituto i cui interessi gli stessero a cuore, nessuno di noi l'accetterebbe questa condizione se fosse proposta a tutti i direttari divenuti creditori di rendita. Indi è che i propugnatori della legge hanno sempre insistito sulla condizione particolare in cui si trovano i corpi morali, le persone giuridiche.

Io comincio dal dichiarare che non ammetto assolutamente alcuna proprietà in chicchessia o di privati o delle associazioni laiche o delle chiese la quale non dipenda in tutto dalla legge civile.

Io comincio dal dichiarare che credo la proprietà dei corpi morali inferiore in condizione a quella dei privati, perchè i corpi morali e gl'istituti stessi non sono che un mezzo per assicurare i diritti e gl'interessi degl'individui, laddove lo Stato deve riformarsi secondo richiedono i diritti, gl'interessi, le opinioni stesse degl'individui aggregati in consorzio civile. Ma fatte queste concessioni affermo che il legislatore non deve tanto ricordare la sua potenza quanto il suo debito di proteggere i diritti di tutti, mantenendo illesi a tutela dei privati e dei corpi morali i grandi principii del giure comune. Affermo che non è bene condizionato a libertà lo Stato in cui, mantenendo le norme della libertà costituzionale, non si mantenga rispetto scrupoloso ai diritti di quelle associazioni che fatte permanenti assumono il carattere di corpi morali, di persone giuridiche, di istituzioni perenni.

La libertà, o signori, è pur troppo incerta, è pur troppo debole, quando si limita agli individui, quando non mette gli uomini in grado di acquistare forza dall'associazione.

Fra queste associazioni ve ne ha di quelle che si creano e si disfanno secondo gli arbitrii, secondo le convenienze, secondo le varie condizioni in cui si trovano gl'individui che le compongono; ve ne ha delle altre le quali provvedono agli interessi permanenti, epperò anch'esse devono essere permanenti e pigliano il carattere di corpi morali, di persone giuridiche, di istituzioni perenni; tali sono le provincie, i comuni, tali sono le fondazioni indirizzate a provvedere all'educazione od alla beneficenza.

Per ora lascio assolutamente in disparte le fondazioni religiose come se non esistessero; ne farò un cenno più tardi.

Ebbene, o signori, rispetto a queste istituzioni, a queste fondazioni, vediamo ciò che si sia praticato dalle due grandi scuole che rappresentano le tradizioni liberali dell'Europa moderna.

In Inghilterra è massima volgare che il Parlamento

(e per il Parlamento s'intendono le due Camere ed il re) è onnipotente, che egli può fare, dice un pubblicista di quella grande e libera nazione, ogni cosa tranne che mutare un uomo in femmina, od una femmina in uomo.

Questo s'insegna colà, ma l'opinione di quella nazione e l'opinione di quel Parlamento s'inclinano innanzi ai diritti consacrati da lunga consuetudine, innanzi a ciò che è necessario alla conservazione ed al libero svolgimento di tutte queste istituzioni della provincia (contea), del comune e delle fondazioni private, delle università, delle scuole, e parecchie di queste istituzioni che fioriscono da molti secoli e si trovano difettose in alcune parti, ma che pure si rispettano, perchè si sa che non si potrebbe toccare ad esse senza che restassero meno sicure la libertà e i diritti dei cittadini.

Per contro quando la rivoluzione francese fece nel 1789 scomparire tutte le aggregazioni di uomini che avevano dei diritti acquisiti e fondati sopra antiche tradizioni e sopra antiche abitudini, e ne riscosse gran plauso dalla nazione, ne riscosse gran plauso in tutto il continente europeo, che ne avvenne? Avvenne una cosa che da gran tempo è avvertita da quelli i quali hanno per abitudine di mirare alle condizioni della libertà politica, cioè, che gl'individui non sono più che atomi i quali nè danno valido appoggio ai Governi, nè oppongono sufficiente resistenza ai cattivi indirizzi della cosa pubblica. Indi avvenne spesso presso quella nazione che le libertà degenerarono in rivoluzioni, le rivoluzioni in dittature, le dittature in dispotismo.

Da alcuni di questi mali furono travagliate tutte le libertà dell'Europa continentale.

Io temo meno che per nessun'altra libertà, per la libertà dell'Italia, perchè confido nel senno della nostra nazione, confido nelle antiche tradizioni di cui vive fra noi la memoria; io confido, ve lo ripeto oggi, confido pienamente nel senno di coloro che governano, i quali se in questa occasione dissentono in alcuni particolari da me, io spero che nel fondo delle massime direttive non si separeranno ricisamente da me. Badate tuttavia al cattivo indirizzo che per questi rispetti prevalse nell'Europa continentale del 1789.

Questo pericolo fu indicato da uno dei più grandi pubblicisti francesi di questo secolo, dal Tocqueville, e allorché, dopo la rivoluzione del 1830, portatosi negli Stati Uniti d'America a studiare le condizioni della democrazia moderna, pubblicò un libro che starà tra i principali monumenti della scienza politica nella età nostra.

Il valentuomo insegnava con grande sapienza agli amici della libertà quali pericoli dovessero scansare per quella grande tradizione di veder libero ciò che essi volevano mantenere illeso.

Se non che molti anni dopo si ebbe il riscontro all'opera del Tocqueville in un'altra opera che era pubblicata appunto negli Stati Uniti d'America; quest'opera era quella del Lieber Tevesca, discepolo dei Niebhur

e del Savigny, che l'amor di libertà avea costretto ad esulare, e che si era fatto cittadino degli Stati Uniti, dove professava e professa ancora oggidì il diritto costituzionale.

Egli, nella sua opera sul *Self-Government* e sulla libertà individuale accenna come la libertà degli Stati Uniti, parimenti che quella dell'Inghilterra, sia una libertà, come egli la chiama, *istituzionale*, cioè tale che riconosce e consacra parecchie istituzioni le quali rendono puramente l'associazione di molti uomini tra loro, che lascia a questi larghissima facoltà di provvedere ai propri interessi senza che il Governo se ne ingerisca; perchè questa è la solida base di questa libertà.

Io confesso che fu quella una delle scritture che lessi con mia soddisfazione, perchè mi sgombrò in parte da alcuni timori, forse eccessivi, che da gran tempo aveva ingenerati in me lo studio delle opere di Tocqueville.

Spero che Iddio vorrà liberare quella gloriosa repubblica dai pericoli di cui ora la minaccia la guerra civile, e spero che ella ritroverà la traccia della vera libertà, di quella libertà in cui la larghezza della democrazia viene temperata dal rispetto per la stabilità delle istituzioni a cui diede origine il libero volere dei cittadini. Ma io esorto il Governo del mio paese che non perda di vista gli esempi altrui e le preziose lezioni che ne vengono a noi.

Non è già che io contesti a loro il diritto quando sia ciò voluto dagli interessi e dai diritti degli individui e dello Stato di trasformare assolutamente la proprietà degli enti morali, ma io credo che si debba con molta precauzione porre il piede su questa via, perchè meritano somma reverenza i diritti dei corpi morali, purchè essi non devino da quei principii per cui la loro esistenza, la loro libertà vuol essere assistita e radicata.

Quantunque la coscienza dei popoli del continente europeo tollerino non troppo la violazione di cotesti principii, tuttavia noi abbiamo un esempio assai recente il quale dà prova evidente che dimostri come non si possa troppo incautamente inoltrare il piede per questa via.

Nel 1860 il Governo dell'imperatore dei Francesi aveva fatto presentire che i patrimoni di tutti i corpi morali potessero essere trasformati in rendite al corso sul debito pubblico; ebbene, la pubblica opinione se ne commosse.

In quel paese ove ora, io che non sono nè ministro, nè diplomatico, posso dirlo apertamente, nelle elezioni, nelle Camere e nella stampa, non vi è che un simulacro di libertà, nullameno la potenza dell'opinione pubblica fu tanto forte che il Governo dovette ritirarsi perchè il ministro, magistrato educato alla applicazione delle massime giuridiche, il signor Delangle che succedeva ad un generale perchè il ministro dovesse dichiarare solennemente che il Governo non aveva mai inteso di menomare i diritti dei corpi

TORNATA DEL 1° DICEMBRE

morali, di quelli soprattutto che rappresentavano le proprietà degli istituti di beneficenza, il patrimonio della carità destinato a consolare e addolcire le umane miserie.

Io credo che la legge presente non sarebbe stata proposta dal Ministero, nè proposta sarebbe approvata, se non riguardasse che i beni dei comuni o degli istituti di beneficenza, se accanto a queste proprietà...

BROFFERIO. Domando la parola.

BON-COMPAGNI... non avesse luogo la proprietà ecclesiastica, la quale oggi è riguardata generalmente con disfavore.

Parlerò un momento di quest'argomento, e ne parlerò in modo che, spero, ciascuno mi renderà giustizia, e potrà dichiarare che io sono all'infuori di tutte le passioni che cotesta quistione suscita.

Perchè la proprietà ecclesiastica è guardata con disfavore? Perchè essa si connette colla costituzione della Chiesa cattolica qual è divenuta dappoichè i successori di Gregorio VII hanno stabilito il potere assoluto del pontefice sui vescovi, dei vescovi sul clero minore, di tutta la gerarchia...

PASSAGLIA. Domando la parola.

BON-COMPAGNI.... clericale sul laicato. Perchè è dessa la reliquia di una condizione economica che, consacrando la proprietà alle manimorte, è in opposizione con tutti i progressi economici della civiltà e della società moderna. Perchè ella è riguardata come un mezzo di potenza in mano di quei rettori della Chiesa che insidiano al nuovo regno d'Italia. Ma la proprietà ecclesiastica non deve rappresentare un altro concetto? Essa deve rappresentare la indipendenza dell'associazione religiosa, deve rappresentare i diritti di quella Chiesa in cui si raccoglie la sola religione che abbia potuto e che possa attecchire in Italia, deve rappresentare le condizioni a cui le nazioni moderne possono consentire a quest'immensa mutazione che è nell'animo di tutti noi, all'abolizione di quel potere temporale che deve scomparire.

Conchiudo che la proprietà dei corpi morali non si deve manomettere, ma rispettare, riordinandola e trasformandola in modo che giovi a stabilire l'assetto unitario d'Italia, ed a regolare le condizioni e i diritti della Chiesa nello Stato ordinato a libertà. A questo fine intendono le parole che voi avete ascoltato con una benignità di cui vi rendo grazie.

Io non ammetto l'articolo primo qual è proposto nella legge presentata. Ammetto l'emendamento deposto al seggio della Presidenza dall'onorevole Fiorenzi; senonchè io andrei anche più in là, consentirei che si proponesse d'obbligare i corpi morali a convertire i loro capitali in rendite sul debito pubblico.

Io ho sostenuta una causa che fu già soccombente innanzi all'altro ramo del Parlamento. L'ho sostenuta qui senza avere nessuna speranza di farla prevalere; l'ho sostenuta per mettere innanzi dei principii, i quali

(sarà, se volete, un errore, sarà un pregiudizio) io credo necessari al buon avviamento di una politica schiettamente liberale.

Allorquando io vedo come degli onorevoli miei amici che siedono al banco dei ministri, che siedono nel Senato del Regno, che siedono in questa Camera, abbracciano un'opinione contraria, io mi domando se per avventura non m'inganni, e sento in allora qualche trepidazione, qualche peritanza; che è temperata dalla considerazione dei principii che per me risolvono la questione.

Io sono ben lungi dal fare rimprovero al Ministero d'avervi fatta questa proposizione. Io so come la prospettiva di una grande utilità che si può ricavare dalla applicazione di questa legge lo abbia indotto a sostenerla innanzi a voi.

Se essi negano principii che mi paiono confutabili non me ne maraviglio, mi rammento che quando io studiava gli elementi di diritto, mi si insegnava che *error communis facit ius*; ma appunto allorquando vi sono alcuni errori che prevalgono nell'opinione dei popoli, e che hanno per sè il prestigio della popolarità, è necessario profferire una parola che mantenga a cospetto della sentenza più comune i diritti della verità, i diritti della giustizia, i principii su cui si fonda, e si rende durevole la libertà dei popoli. (*Bene! a destra*)

PRESIDENTE. Io prego l'onorevole Bon-Compagni di inviare al banco della Presidenza il suo sotto-emendamento.

CORDOVA. Io mi accorgo che in occasione della discussione dell'articolo 1 si rientrò nella discussione generale mentre che essa mi sembrava per sempre, e debitamente chiusa, dopo lo splendido e saggio discorso del deputato Panattoni. Mi permetto quindi qualche breve osservazione, ed accennerò solamente ad un fatto che mi sembra aver veduto contestato tanto nella discussione di ieri quanto in quella d'oggi.

Non mi fermerò per nulla sulla legittimità del progetto di legge, sulla legittimità del modo d'estinzione delle rendite, dei censi e livelli che si pagano allo Stato ed ai corpi morali proposto dal Governo e ammesso dal Senato e dalla Commissione.

La discussione che si è fatta in questa Camera, come essa non ignora, è la stessa che si è prodotta con tanta vivacità e che è stata così bene sviluppata dall'Assemblea costituente francese, e la famosa polemica tra l'abate Maury e Mirabeau, l'uno sostenendo l'irredimibilità delle decime, e l'altro che se ne facesse l'abolizione e in certi casi il riscatto secondo la misura segnata dalla legge. La legittimità di questo modo di riscatto, la legittimità della stessa decisione che ordina l'affrancazione di questi pesi che gravitano sulla proprietà nasce dalla natura stessa della proprietà dello Stato, della proprietà dei corpi morali, la quale si differenzia per la sua origine, e si differenzia pel suo progresso dalla proprietà individuale, dalla proprietà della famiglia.

La legge non dovendo essere se non che l'espressione dei rapporti necessari che nascono dalla natura stessa delle cose, garantisce le proprietà dei corpi morali, degli individui e delle famiglie secondo la diversa loro indole. Si sa che la proprietà individuale, la proprietà delle famiglie scaturisce dalla libertà stessa dell'uomo; si esercita dapprima coll'occupazione, si legittima in appresso col lavoro; si sa che la proprietà dei corpi morali, che quella dello Stato, ha origine e progresso ben diverso. Si sa che la legislazione di tutti i tempi considera e garantisce la proprietà, secondochè essa può più o meno legittimarsi col lavoro.

Io non citerò esempi di legislazioni posteriori al 1789, vale a dire posteriori a quell'epoca in cui delle idee di progresso e di libertà si han fatto giorno quasi universalmente, citerò gli esempi del diritto feudale, un diritto che non poteva essere più nutrito di privilegi di quello che fosse. Ebbene, nello stesso diritto feudale voi vedete la proprietà garantita dalla legge, voi la vedete valutata a misura che essa si legittima o non si legittima col lavoro: voi trovate la proprietà feudale più rispettata nelle difese che nei luoghi aperti; una prescrizione più lunga è stabilita per quelle che per i luoghi aperti; nell'interno delle difese il diritto del colono considerato come precario, nei luoghi aperti considerato come inamovibile; in modo che bastava l'occupazione di dieci anni per acquistare la proprietà stessa. Il diritto feudale riconosceva come più sacra la proprietà, quando era legittimata dal lavoro; la garantiva meno, ne favoriva le mutazioni, quando dal lavoro non poteva essere legittimata.

Ora la proprietà dei corpi morali ha questo di diverso radicalmente dalla proprietà degli individui e delle famiglie, che i corpi morali non coltivano, che i corpi morali non producono, che non aumentano la ricchezza privata, nè la ricchezza pubblica; e stando eziandio al principio cardinale, da cui s'ispira l'onorevole deputato D'Ondes-Reggio, al principio di utilità, egli non può disconvenire che nella legge sia permesso, sia legittimo qualunque movimento che tenda a svincolare la proprietà, che tenda a farla passare dai semplici titolari alle mani laboriose. Questo è lo scopo della legge che ha proposta il Ministero e che la Commissione ha adottata.

Per tali ragioni, o signori, in quest'occasione non si poteva adottare il modo di riscatto obbligatorio della legge piemontese del luglio 1857, che da qualche onorevole deputato veniva ieri desiderato, dappoichè tra privati il modo di riscatto obbligatorio può benissimo essere ammesso. Quante volte l'utilista non riscatti, purchè la proprietà si consolidi, purchè sia emancipata da pesi annuali, nulla importa che invece di passare dal direttario all'utilista si faccia passare dall'utilista al direttario. Ma quando si tratta di riscatto di decime, di censi, di livelli che si pagano alle manimorte, allora, come notava l'onorevole Panattoni, non si può in modo alcuno far prevalere il principio del riscatto obbligatorio, poichè sarebbe evi-

dentemente un andare a regresso il permettere che la proprietà sia tolta dalle mani dell'utilista per passare in quelle del corpo morale che non coltiva e la cui proprietà non è quindi un pubblico bene.

La proprietà dei corpi morali è stata sempre considerata come consistente nelle rendite piuttostochè nel capitale fittizio, ed è perciò eziandio che il modo di riscatto adottato dal Senato, dal Ministero e dalla Commissione è plausibilissimo.

I corpi morali essendo essenzialmente conservatori, non potendo per sè stessi alienare, salvochè per casi eccezionali, e questi casi eccezionali dovendo ancor sempre essere accompagnati dall'autorizzazione governativa, ne segue che il capitale de'corpi morali perchè non commerciabile è veramente fittizio: essi non sono che padroni della rendita, e quando questa rendita loro è conservata colla commutazione che si fa di essa in rendita dovuta dallo Stato, la misura proposta è perfettamente legittima, e tale da dover tranquillare qualsiasi coscienza.

Ma, signori, io mi sono permesso una digressione che veramente non mi proponeva di fare. Vengo all'oggetto che m'indusse a prendere la parola, il quale è di rispondere a un'osservazione che veramente io trovo intollerabile.

Ho sentito dir ieri, ho sentito ripetere oggi, che finanziariamente questo progetto è di nessun valore. Ecco, o signori, ciò che io trovo veramente intollerabile.

Si diceva ieri di nessun valore; oggi dall'onorevole deputato D'Ondes-Reggio si fece osservare che tutto al più non avrebbe potuto che creare un rialzo di rendita puramente fittizio, che avrebbe fatto luogo alla speculazione ed ai giuochi di Borsa.

Ora questo, o signori, non può in conto alcuno accadere, perchè l'effetto che va a produrre la legge che si propone è un effetto permanente, un effetto conforme alle leggi costanti dell'economia politica.

La legge, lungi dal dare luogo ai giuochi di Borsa, dà luogo ad un effettivo aumento del valore commerciale della rendita. Che effetto produce la legge? Tutti coloro che vogliono al presente, tutti coloro che vorranno in avvenire riscattare delle decime, dei censi, dei livelli, si trovano di avere da questa legge creato l'interesse d'acquistare della rendita pubblica per poterla offrire in cambio di questi livelli ai corpi morali che ne sono creditori. In conseguenza voi avete sul mercato della rendita pubblica, sulla Borsa un'affluenza di compratori che per l'innanzi non avevate, ed un'affluenza durevole, perchè il bisogno di riscatto si produce continuamente; e poichè per la legge naturale dei prezzi cresce il valore della rendita, dal momento che è ricercata di più, il valore finanziario della legge non si può mettere in dubbio; nè essa può dar luogo a giuochi di Borsa, nè ad intrighi, nè a speculazioni. Questo fatto crea un effetto naturale della legge economica de' prezzi, crea un maggior numero di compratori; in conseguenza, aumentando la richiesta e du-

rando l'offerta, ne nasce naturalmente un aumento del valore della rendita.

D'altronde questo ragionamento che potrebbe parere puramente speculativo è comprovato da un fatto costante, da un fatto che è noto principalmente ai deputati delle provincie meridionali.

Il cavaliere De Medici che era un illustre finanziere, volendo tener alto il credito napoletano all'epoca della ristorazione, con un decreto del 1° dicembre 1816 ordinò quello che si propone colla legge attuale, vale a dire che tutti coloro che erano debitori di censi, di canoni ai luoghi pii, ai corpi morali di qualsivoglia natura potevano riscattarli, offrendo una rendita equivalente a ciò che essi dovevano. Immediatamente la rendita napoletana, nonostante le oscillazioni del mercato europeo nell'anno 1817, si tenne alta; ma per effetto del concordato di Terracina del 1818 essendosi dubitato che lo Stato potesse prescrivere questo metodo, trattandosi di corpi morali ecclesiastici, il nunzio apostolico nel 1821 fece delle rappresentanze, e per questo fu sospesa l'applicazione di questo decreto del 1816 ai censi, alle rendite dovute ai corpi morali ecclesiastici, e limitato soltanto ai luoghi pii locali.

Questo fatto contribuì al ribasso della rendita del 1822 e del 1823, che poi per altre cause rialzò.

Questo fatto fu segnatamente notato dal generale Filangieri all'epoca della restaurazione borbonica del 1849. Io mi ricordo nel 1850 di essermi trovato presente alla conversazione di un noto finanziere, come chiamano in Francia gli uomini d'affari, il quale tornava dalla Sicilia, e passando per Torino si restituiva a Parigi. Era questi il rappresentante della casa stessa che fece l'imprestito dei 20 milioni di ducati alla Sicilia; ebbene, quest'uomo diceva ad un egregio senatore, oggi ministro non responsabile, a quell'epoca ministro delle finanze, che il generale Filangieri era dolentissimo di non potere assecondare il rialzo della rendita siciliana col permettere il riscatto dei censi, dei livelli dovuti ai corpi morali ecclesiastici mediante offerta di rendita pubblica, e che egli si proponeva, in violazione delle disposizioni date nel 1821 e 1822, di fare questa commutazione di rendita dovuta ai corpi ecclesiastici, ad insaputa, per dir così, del Governo centrale di Napoli.

Infatti io osservai con diligenza a quell'epoca i quadri che si pubblicavano in Sicilia dei censi delle manimorte che si offrivano in vendita, e di quelli che si riscattavano, per cui vi era approvazione luogotenenziale, e mi occorre vedere che il Governo della restaurazione borbonica faceva passare in mezzo ai censi, in mezzo alle decime dovute ai luoghi pii laicali anche quelli dovuti ad alcuni luoghi pii ecclesiastici, appunto pel favore che ne risentiva il corso della rendita pubblica.

Mi ricordo segnatamente che un distinto economista di quelle provincie che ora fa parte del Senato, e fu già nostro collega, e che il deputato Leopardi, nell'epoca in cui si fece la discussione sulle ragioni per cui

la rendita napoletana era salita sino al 118, scrissero degli articoli nei giornali di Torino, in cui fra le altre cose sostenevasi che la rendita napoletana si manteneva alta, perchè permettendosi di commutare i censi, le decime, le prestazioni dovute ai corpi morali in rendita pubblica essa trovava maggiori compratori su tutti i mercati.

Permesso conseguentemente a chiunque di portare il giudizio che crede sulla legittimità o non legittimità di questa disposizione, il valore economico non mi pare in verun modo disputabile. E dubitare che l'effetto finanziario sia salutare in tante strettezze delle finanze, signori, non è permesso; perchè l'effetto finanziario di questa legge non può essere che buono, e ve lo prova l'esperienza che ho citato.

Relativamente al resto, è libero a ciascuno di essere con l'abate Maury o con Mirabeau. Con l'uno si fossilizza il paese, coll'altro ci poniamo nella via del progresso. (*Vivi segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato D'Ondes; ma gli ricordo che ha già parlato una volta, e quindi non l'avrebbe che per dare uno schiarimento.

D'ONDES-BEGGIO. L'onorevole nostro presidente ha già avvertito che io, eccetto che la Camera non mi conceda altrimenti, non posso che dare schiarimenti. Ma io non mentisco; voglio dare degli schiarimenti, ma anco delle risposte, quindi chieggo alla Camera se me lo concede.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Consulterò la Camera....

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Continui adunque.

D'ONDES-BEGGIO. Primieramente rispondo all'onorevole guardasigilli che non so come egli possa negare di avere detto ciò che poco fa io ho riferito, cioè che deve esservi perfetta eguaglianza di diritti tra le proprietà delle corporazioni morali e quelle dei privati. Ecco le sue parole ricavate dall'ufficiale rendiconto:

« Quando si tratta delle relazioni fra i corpi morali ed i privati, per quelle relazioni che riguardano la proprietà non c'è che un diritto solo, il diritto civile. »

Ma questo diritto appunto, replico io, viene ad essere vulnerato da questa legge. Io dunque ben mi apponeva dicendo che questa proposta è in flagrante contraddizione col principio stesso che invocava il signor ministro.

Gli rispondo secondamente che così io, così tutti, come egli, vogliamo la grandezza e prosperità d'Italia, ma ciò non è punto argomento a concludere che bene sta una legge, la quale in tutti i casi mandi pure in perdizione tutti gl'istituti di carità. Si è ritenuto sempre, anco da sedicenti uomini pratici, e spesso i ministri si vantano d'essere tali, che tra due mali è sempre da scegliersi il minore. Quando si tratta di far leggi, e che tanti interessi sociali vanno a colpire, una certa troppo comune poesia è fuor di luogo.

E rispondo ancora ed al guardasigilli ed all'onorevole Cordova, che se può tenersi come utile allo Stato

e non ingiusto l'affrancamento dei terreni, non segue punto che si debba fare con evidente danno de' domini diretti loro dando invece una rendita d'inferiore valore, una rendita che non vale 100, ma 70 perchè manca di sicurtà.

L'onorevole guardasigilli mi opponeva ancora: che forza a redimere la rendita non si usava; la redime chi vuole.

Rispondo che non è certamente là forza dei cannoni che costringe coloro che hanno tali rendite a redimerle, ma v'ha una forza indiretta la quale consiste nel premio. Infatti, se con 70 lire si può ottenere una rendita di 5 lire, non è ciò un forzare i capitali ad impiegarsi all'affrancamento delle rendite verso i corpi morali, e distoglierli da quelle industrie a cui altrimenti si sarebbero rivolti? Non siamo al caso stesso in cui per mezzo del sistema protettore si facevano una volta rivolgere i capitali ad un ramo d'industria? E certamente ciò si otteneva senza usare di cannoni o delle pene giudiziali.

L'onorevole Cordova reputa come veramente proficuo e costante il rialzo che da questa legge verrebbe alle pubbliche rendite. Ma io persisto a chiamare fittizio e passeggero un tale rialzo, perchè non fondato sull'aumento del credito, della fiducia maggiore di cui gode uno Stato.

Diffatti il prezzo dei fondi pubblici d'Inghilterra è molto più elevato che quello dei fondi pubblici degli altri Stati d'Europa, perchè si reputa l'Inghilterra più saldamente costituita d'ogni altro Stato, ma non mica perchè con qualche puntello simile a questa legge si sorregga il credito d'Inghilterra.

Mi piace infine aggiungere alle belle parole, che ha riferito l'onorevole Bon-Compagni intorno alla massima dei giureconsulti inglesi che il Parlamento è onnipotente e che pur non di meno esso ha un culto per tutti i diritti e per la giustizia, che i più prestanti tra di loro portano sentenza che vi sono delle cose moralmente impossibili, e tra le cose moralmente impossibili è da noverare la violazione della proprietà dei beni, gran fondamento del civile consorzio.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Passaglia.

PASSAGLIA. Mi limiterò a due specie di considerazioni. Alcune riguarderanno certi principii giuridici, le altre si riferiranno ad una sentenza dell'onorevole Bon-Compagni, colla quale ha stimato poter rendere ragione bastevole del perchè le proprietà ecclesiastiche sono oggimai venute in uggia.

Comincio dalle prime: io convengo coi preopinanti, e convengo pure coll'onorevole Cordova, che le qualità modali della proprietà si debbono stimare eziandio dal soggetto della medesima: convengo doversi distinguere un triplice soggetto della proprietà: il soggetto individuale, al quale egli ha creduto di richiamare la famiglia, per quantunque la famiglia non vi si possa ridurre che per una certa tal quale analogia; in secondo luogo il soggetto specificamente collegiale; ed in terzo luogo il soggetto collegiale insieme e religioso.

Amnessa questa distinzione di un triplice soggetto inverso della proprietà, io sostengo contro la opinione, che altronde riverisco, dell'onorevole Cordova e dei preopinanti, che il diritto di proprietà di un collegio nella sua natura non diversa in alcun modo dal diritto di proprietà di ogni individuo. E lo dimostro.

Quale è la sorgente, la radice della proprietà individuale? È la libertà e l'autonomia dello stesso individuo in quanto è in relazione colla natura sensibile, adatta ad essere perfezionata ed a tornargli di molteplici vantaggi. Il perchè io individuo naturalmente posso essere proprietario, e quindi di me individuo proprietario si dice e si deve dire *non lo toccare*, con precetto *negativo* che obbliga sempre e per sempre, che non patisce eccezioni e che equivale all'altro *non rubare*.

Questa pertanto è la radice sovrana del diritto di proprietà. Ma questo diritto di proprietà *in atto primo* fondato nell'autonomia della persona e nella facoltà a lui inerente di esistere, di conservarsi, di progredire, si attua concretamente per l'occupazione e pel lavoro, non bastando un'occupazione che non s'incarni in un fatto esterno, il quale dimostri l'efficace e stabile proposito di unirsi la cosa e renderla sua.

Dunque ogniqualevolta concorrono la libertà autonoma della persona e la legittima occupazione per il lavoro nasce la proprietà individuale, proprietà la quale vien tutelata da un precetto di diritto naturale *negativo*, immune da eccezioni, e che, lo ripeto, si risolve nel seguente: *non rubare, non mi toccare*.

Adesso passiamo al collegio. I singoli individui hanno libertà perfetta di associarsi, non meno che una libertà perfetta di proporsi un fine onesto dalle loro associazioni, al conseguimento del quale rivolgere, secondo certe norme, la somma delle loro opere, la qual somma delle loro opere si chiama *lavoro*. E qui si noti una fallacia di linguaggio.

La parola *lavoro* volgarmente è limitata e circoscritta al lavoro materiale, ma ad un certo lavoro materiale qual è la coltura del suolo.

Ora, l'uomo non è produttivo solamente di lavoro materiale, ma l'uomo è produttivo eziandio di altri lavori, i quali non solamente valgono i materiali, ma sono assai spesso socialmente e realmente più pregevoli dei medesimi. Lavorano i collegi di scienza, ed il loro lavoro è un lavoro intellettuale; lavorano i collegi di beneficenza, ed il loro lavoro è un lavoro di molteplice misericordia; lavora il clero e lavora coll'istruzione.

Voci a sinistra. I canonici, i preti non lavorano.

PASSAGLIA. (*Con calore*) Io sono macchina a forza continua e non a forza istantanea, nè per somiglianti attriti mi fermo. Adunque, nulla ostante lo strepitare di taluni, ripiglio: lavora il bonzo nel Giappone, lavora il bramane nelle Indie, lavora il mufti del Corano, lavora il rabbino della Sinagoga, lavorano i sacerdoti nel Cristianesimo (*Rumori*), e questi sono lavori socialmente pregevolissimi. (*Rumori a sinistra*)

TORNATA DEL 1° DICEMBRE

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati a far silenzio; la voce dell'oratore non si sente. (*ilarità*)

Continui l'onorevole Passaglia il suo discorso.

DEPRETIS. Sì, continui il suo lavoro.

PASSAGLIA. Continuo. Gli uomini hanno diritto naturale, pieno, autonomo di associarsi ad un fine moralmente non interdetto, e quindi il diritto civile non ha altra funzione legittima se non che quella di tutelare una tale facoltà e, quando sia uopo, di convenientemente coordinare gli atti col rimanente delle forze sociali al fine supremo della comune felicità.

Pertanto se il diritto di associazione è naturale, se è quindi naturale lo assommare le forze pel conseguimento di un fine particolare ed onesto, sarà eziandio naturale il diritto di possedere ciò che sia il risultato degli sforzi riuniti. Ma ciò è appunto la proprietà collegiale; dunque la proprietà collegiale non diversa per natura dalla libertà individuale, epperò se nella proprietà individuale dite: *non mi toccare*, nella proprietà collegiale direte: *lasciami stare (noli me tangere)*. E questo voglio detto rispetto ad un principio giuridico secondo le mie opinioni, le quali, se sono false e mi si mostreranno tali, sarò il primo a misconoscerle ed a ringraziarne i benevoli correttori.

Vengo alle osservazioni recate in mezzo dall'onorevole Bon-Compagni, nel cui discorso non ho potuto a meno di non ammirare alcune osservazioni molto larghe e molto vere, e fra queste osservazioni molto larghe e molto vere mi è singolarmente andata a sangue la seguente:

Lo Stato è come l'apice di una piramide; se deve durar fermo non se ne tocchi la base, nè se ne tocchino le sezioni intermedie; se deve comparire splendido, si adoperi perchè la base e le sezioni intermedie non sieno lutee, ma sieno argentee, ma sieno d'oro! (*Bisbiglio*)

Imperocchè, lo dirò francamente, tutta la forza, tutto lo splendore, tutta la maestà dello Stato è forza, è splendore, è maestà riflessa: la luce diretta, o signori, è nell'individui, nei collegi e nello insieme degli individui e dei collegi: questo essere rispettabilissimo che è lo Stato, è a guisa di una nobile testa, la quale ha bisogno di collo proporzionato, di omeri che lo sorreggano, di un torace che lo difenda e di una forza motrice di tutto il corpo che lo conforti al progresso. (*Bravo! a destra*)

Adunque venendo alle osservazioni dell'onorevole Bon-Compagni, colle quali ha egli arbitrato di offrire una spiegazione di quei motivi che confusamente presentandosi alla mente degli Italiani e degli uomini liberali d'Europa fanno sì che i medesimi riguardino con occhio meno propizio i beni delle manimorte, io a malincuore sono costretto di dissentire da lui e lo fo domandando venia.

Imperocchè, signori, quali ragioni ha addotte l'egregio oratore?

Da Gregorio VII è incominciata quest'uggia.

O storia! Quanto sono diverse le tue lezioni! Prima,

prima assai di Gregorio VII già i beni della Chiesa, non dirò che avessero mosso rei appetiti, ma dirò bensì che furono molteplici tentati e manomessi. Sono là le storie che lo dimostrano, è là il Codice Giustiniano nel libro 1°, ed è là il Codice di Teodosio nel libro 16° dove si leggono non poche disposizioni del potere civile contrarie ai beni ecclesiastici...

DE BONI. Domando la parola.

PASSAGLIA... quindi la storia anzi che favorire avversa l'opinione dell'egregio Bon-Compagni.

Ma potrebbe dirsi che da Gregorio in appresso crebbe notabilissimamente questo guardarsi con sospetto le ricchezze della Chiesa; ed interpretando la proposizione in tal senso, io di leggieri consento con esso lui.

Ma per ciò forse l'Europa, gli Stati, all'età di Gregorio VII ed in appresso si mostrarono più avversi ai beni ecclesiastici, perchè, come diceva l'onorevole Bon-Compagni, la Chiesa sotto Gregorio proclamò l'*assolutismo* del Ponteficato, proclamò il *servilismo* dell'episcopato, e insieme col servilismo dell'episcopato quello di tutta la gerarchia di secondo e di terzo ordine?

Mi perdoni, l'onorevole Bon-Compagni, com'è teologo cattolico, come uomo non nuovissimo in questo genere di cose, debbo contraddirgli.

Prima di tutto la Chiesa, la cui voce solenne unicamente risuona nei grandi suoi parlamenti, e nella dottrina costante di tutte moralmente le sue cattedre, non solo non ha proclamato mai l'assolutismo papale, ma lo condannò e lo condanna come eresia.

Dico che condannò e condanna come eresia l'assolutismo papale. Ne addurrò tale una ragione, la quale eziandio ai non teologi vorrà comparire splendidissima.

La Chiesa propose e propone nel volgarissimo dei suoi simboli una doppia sua nota e proprietà, quella dell'essere *una*, e quella dell'essere *apostolica*: dell'unità e dell'apostolicità.

Credo unam et apostolicam Ecclesiam. (*Rumori a sinistra*).

MUSOLINO. Questo è un affare da Concilio e non da Parlamento.

A destra. Parli! parli!

MASSARI. Signor presidente, si faccia rispettare la libertà della parola.

PASSAGLIA. Ora in quella guisa che la Chiesa come società è una e s'incentra nel romano Ponteficato, così è apostolica e si distingue nelle cattedre episcopali. Donde ne siegue che nella Chiesa avvi accoppiamento nobilissimo di monarchia e di aristocrazia, e di un'aristocrazia, la quale non ha il suo grado gerarchico dal Pontefice, ma lo ha da una legge superiore al Pontefice, dalla legge di Cristo.

Ora il Pontefice, se fosse possibile, sarebbe riputato eretico, ogni qualvolta volesse cessato l'episcopato nella Chiesa, o negasse che l'episcopato sia nella Chiesa come grado proprio, per un'istituzione che egli stesso deve rispettare.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole oratore di rientrare nell'argomento dell'enfiteusi. (*Bravo!*)

PASSAGLIA. Vi torno subito.

Dunque ammettendo che i beni della Chiesa siano di presente riguardati dai più con occhi meno benevoli, io stimo che di questo fatto le ragioni sono tre principalmente: l'abuso in prima del corpo gerarchico, principale beneficiario; in secondo luogo le condizioni presenti abbastanza lamentevoli, e nelle quali il corpo beneficiario anzichè secondare la nazione, sembra osteggiarla, mentre questa aspira al massimo dei suoi beni, l'unità indipendente; ed in terzo luogo il non tenersi in conto per avventura sufficiente altri lavori, i quali non s'incarnano o nelle zolle dei campi, o nelle macchine del vapore.

Vi hanno altri lavori, ed altri lavori importantissimi, i quali, se fossero convenientemente stimati, io credo che i beni del clero non ecciterebbero tante ire, nè provocherebbero leggi sì aspre.

PRESIDENTE. L'onorevole Brofferio ha facoltà di parlare.

BROFFERIO. Signori, il deputato Passaglia vi diceva che egli sarebbe grato a chi contraddicendolo volesse mostrargli il torto suo e convertirlo alla ragione. Dio mi salvi dalla tentazione di convertire il signor Passaglia (*Ilarità*); starò solo contento a non lasciar passare senza qualche brevissima risposta le sue osservazioni, le quali, per quanto siano giunte improvvisate in questa Camera, già suonarono antiche. Parvemi infatti di udire un'altra volta all'estremo lato della destra e il deputato La Margherita, e il deputato De Viry, e il deputato Costa di Beauregard, pronunciare eloquenti parole per difendere quella vecchia dottrina, che ora il deputato Passaglia ci getta come una novità. La Camera udiva allora con benevola tolleranza tutte le dottrine che erano avverse ai suoi principii di progresso e di diritto pubblico, ma tutte le condannava, ed alla quasi unanimità sanzionava sempre tutte le leggi che svincolavano la proprietà dello Stato da ciò che era d'inciampo alla sua libertà ed alla sua indipendenza.

Or bene, giacchè oggi ci richiama su questo sentiero il deputato Passaglia, io non salirò in bigoncia per ragionare da filosofo o da teologo, che peggio sarebbe, ma combatterò soltanto di volo le infeste sue proposizioni.

L'onorevole deputato Passaglia ci dice che egli parla in nome di una scuola; che egli euuncia i principii di una scuola. Questa scuola, o signori, noi la conosciamo; è la scuola di Roma clericale, è la scuola di quei vescovi, i quali dal 1848 hanno sempre contrastato il nostro progresso, e furono sostenitori continui della potestà assoluta in nome della religione e del trono come la si intendeva, quando la religione e il trono facevano ostacolo alla libertà dei popoli. (*Bene!*)

Questa scuola non è qui nuova; noi quindi, come una volta, la respingiamo pur oggi con quell'accento

di convinzione che ha la ragione, quando sta a fronte dell'errore, che ha il progresso quando sta a fronte della reazione. (*Bene!*)

È strano che una legge la quale ci viene dal Senato colla sanzione di quei padri coscritti trovi in questa Camera tanta opposizione.

È strano che una legge la quale già indietro veniva adottata quasi all'unanimità dalla Camera, contraddetta soltanto in qualche parte economica, trovi ora che abbiamo passato tanti anni, che abbiamo quasi fatta l'Italia, che ci siamo conosciuti a vicenda, che abbiamo potuto a vicenda ritemperarci nell'aura delle istituzioni popolari; è strano, soggiungo, che questa legge trovi ora tante difficoltà a fronte di quella scuola clericale che ci ha enunciato il deputato Passaglia.

Egli vi diceva ieri che questi diritti che hanno gli enti morali non sono diritti civili, che quindi mal può la Camera italiana toccarli senza far atto di usurpazione.

Io domando al deputato Passaglia quando questi beni, che egli dice della Chiesa e che noi diciamo dello Stato, quando mai abbiano acquistato diritto di consistenza nella società e carattere legale. Lo furono quando gl'imperatori romani, e primo fra tutti Costantino, hanno cominciato ad accordare protezione alla Chiesa, ponendo sotto la salvaguardia delle leggi le sue possessioni che io non dirò mai del clero, perchè la Chiesa è l'associazione di tutti i credenti nel Vangelo, mentre il clero non è che una casta sacerdotale.

Questi medesimi enti morali adunque che tanto stanno a cuore del signor Passaglia non avrebbero mai esistito se non in virtù del diritto civile proclamato e sanzionato dagli imperatori che fecero riconoscere la Chiesa dallo Stato, e posero i beni suoi sotto la custodia della legge.

Quando egli viene perciò ad attaccare di usurpazione il diritto civile, egli rinnova il mal esempio di quei figliuoli che rinnegano il padre, egli rinnova l'apologo della bocca che morde la mano da cui riceve alimento. (*Bravo!*)

Soggiungeva il signor Passaglia che il Parlamento italiano non può procedere in questa questione che colle norme del diritto internazionale. Ora il diritto internazionale è da invocarsi quando si tratta d'una convenzione, d'un negoziato tra nazione e nazione, tra potenza e potenza.

PASSAGLIA. Domando la parola per una dichiarazione.

BROFFERIO. A che vuole condurci il deputato Passaglia con questa sua proposizione? A stabilire in Italia due nazioni: la nazione italiana e la nazione che egli chiama clero, la potenza dello Stato e l'autorità temporale del papa; in una parola, la Chiesa e l'Italia.

Egli soggiunge che la Camera avrebbe in questa contingenza disconosciuto le istituzioni della Chiesa cristiana, cattolica e romana. Mi duole di ripetere cose cento volte dette qui e cento volte ripetute da tutti gli

Italiani, cioè che la Chiesa cattolica romana, in quanto che abbia la direzione spirituale delle anime, noi la rispettiamo; ma quando questa Chiesa tenta di convertirsi in podestà fuori dello Stato, anzi contro lo Stato, noi la respingiamo con tutte le forze.

Io non seguirò il signor Passaglia nel campo di tutte le sue argomentazioni, perchè andrei a rischio di convertire la ringhiera nel pergamo; devo però confessargli che io mal comprendo qual conclusione per lui vantaggiosa crede di poter dedurre dalla distinzione che volle introdurre fra la proprietà individuale e la proprietà dei corpi morali.

La proprietà dell'individuo sta inviolabilmente per legge nell'individuo che la possiede e la trasmette ai successori suoi; ma la proprietà dei corpi morali è una proprietà d'ordine pubblico, è una proprietà sopra la quale veglia con supremo ufficio lo Stato, e ogni qual volta che lo Stato crede di potere o di dovere trasformare, correggere, modificare questa proprietà, non vi ha Chiesa, non vi ha casta, non vi ha aristocrazia che possa contrastargli l'esercizio di questa sua sovrana attribuzione.

E quando egli ci favella d'immutabilità della proprietà nei corpi morali colla scorta delle antiche tradizioni, io gli chiedo qual rispetto abbia avuto la Chiesa cristiana ne' primi suoi secoli, quando cominciò ad essere posseditrice, quando cominciò a dominare, qual rispetto abbia avuto dei corpi morali i quali ci venivano dalle istituzioni pagane. La Chiesa cristiana ha creduto di sciogliere a poco a poco tutti questi corpi morali, e di confiscare a proprio beneficio tutti i possedimenti delle Chiese pagane.

Vede adunque l'onorevole Passaglia che le leggi e le istituzioni consacrano i mutamenti resi necessari dai tempi e dalle vicende e che la Chiesa stessa sapientemente li ha praticati. Singolar cosa che ora si voglia in nome della Chiesa contrastare a noi quella sapienza che essa ha così utilmente praticata.

O storia, dice egli, perchè mi martelli? Con questa frase egli ha forse creduto di darci una martellata sul capo e di convincerci con qualche esempio storico. Ma la sua storia non ci martella punto; essa ci fa vivere invece a sostenimento nostro.

Egli ha creduto di dire una gran cosa quando ci venne dicendo che la Chiesa ha condannato altamente come eresia l'assolutismo papale. Sia pure; ma perchè la Chiesa non vuole l'assolutismo papale, sarà forse perchè voglia la libertà delle nazioni? La Chiesa non vuole l'assolutismo papale, perchè vuole che quest'assolutismo sia in sè stessa, cioè nella congregazione dei suoi cardinali e de' suoi vescovi. La Chiesa vuole poter anche comandare ai papi nello stesso modo che a Venezia il doge, che era il papa di quella repubblica, subiva di quando in quando i rabbuffi del Senato e del Consiglio dei Dieci, sino ad averne mozza la testa.

Prima che io ponga fine al mio discorso permettemi di portare la vostra attenzione sulle parole dette poc'anzi dal deputato Bon-Compagni.

Egli per verità non contende, come il deputato Passaglia, il diritto alla nazione di trasformare la proprietà degli enti morali, ma vuole che ciò sia fatto soltanto quando la necessità ne sia provata, quando l'utilità ne sia manifesta.

Ma quando mai vi fu maggiore e più manifesta utilità e più grande necessità che ora di svincolare le proprietà da questi enti morali che assoggettano le nazioni, come assoggettano gl'individui? E giacchè il signor Bon-Compagni citava una circolare del signor Delangle in Francia, la quale tendeva appunto allo svincolamento dei corpi morali, e soggiungeva che il signor Delangle ha dovuto ritirare la sua circolare perchè trovò nell'opinione pubblica una grande opposizione, vorrei domandare al signor Bon-Compagni se quest'opinione pubblica si manifesti in egual modo in Italia. Interroghi il Parlamento, domandi ai cittadini da Napoli a Palermo, sino a Torino e Milano, interroghi pure l'opinione pubblica gli risponderà che, quando la Francia volle conseguire veramente la sua libertà, non potè farlo altrimenti che coll'abolire tutti i vincoli clericali, tutti i privilegi feudali che pesavano sulla proprietà.

Diceva il signor Bon-Compagni che cogli eccessi la Francia perdeva la sua libertà. Sia pure, ma è falso che dalla libertà nascesse la rivoluzione, dalla rivoluzione nascesse la dittatura, dalla dittatura il dispotismo.

Quest'argomento non è esatto ed il martello della storia mi viene di nuovo in soccorso. Dalla libertà non nacque la rivoluzione in Francia, fu la rivoluzione che generò la libertà, senza della rivoluzione la libertà non avrebbe potuto sorgere; fu la rivoluzione del 1789 che cominciò a svegliare in Francia quell'aura di libertà che ha rigenerato a nuova vita l'Europa intera.

In ordine alla legge della quale ci occupiamo io adirei molto volentieri a quei miglioramenti che dalle varie parti della Camera verranno nell'ordine economico proposti, ma respingo assolutamente tutti quei sofismi clericali e teologici in virtù dei quali si vorrebbe farle contrasto.

No, questi sofismi che hanno per tanti secoli travolta la ragione umana non possono più nulla sopra di noi; no, queste perniciose teorie della romana ambizione non potranno più arrestarci come in addietro nelle vie del civile svolgimento; la luce della libertà splende in Italia, le tenebre dell'errore e i maneggi del fanatismo non fia più che prevalgano. (*Voci dalle varie parti della Camera: Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola è al signor Fenzi.

Voci. La chiusura! la chiusura!

FENZI. Per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha già parlato una volta, ma se si tratta solo di uno schiarimento, ha la parola.

PASSAGLIA. Per un fatto personale.

FENZI. Io non sono solito di abusare dell'attenzione della Camera, parlo rarissime volte, e quelle poche volte che parlo cerco di condensare nel minor numero di parole le mie idee. Non è dunque a stupire che l'ono-

revoles presidente del Consiglio e l'onorevole relatore nel rispondere mi abbiano fatto delle obiezioni alle quali, se mi fossi fatto a dare maggior lunghezza al mio discorso, avrei già risposto in anticipazione.

Adesso domando semplicemente, se la Camera me lo permette, di fare due osservazioni: una al discorso dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, l'altra all'onorevole relatore circa le obiezioni che hanno fatto al mio emendamento.

Io sono dolentissimo, quasi arrossisco, di ricondurre una discussione che è stata elevata nell'alta sfera dei principii ad una sfera così bassa come quella dei beni materiali e dell'interesse del danaro; ma io stimo doveroso farlo, perchè appunto a me pare che la maggior parte dell'ingiustizia di questa legge stia nel modo col quale viene proposto l'affrancamento dei canoni enfiteutici.

Io ho proposto che invece di pagare il compenso in tanta rendita 5 per cento, si pagasse in tanta rendita 3 per cento, poichè questa garantiva coloro i quali venivano ad essere compensati, che avrebbero per un tempo lunghissimo almeno, se non per sempre, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, riscosso quanto era attualmente pattuito in loro favore. Ebbene, il ministro delle finanze ha risposto che non poteva accettare questo emendamento, perchè stava in contraddizione alla legge dell'unità del debito pubblico.

Mi permetta che io gli dica che questa sua risposta non mi soddisfa. Il debito pubblico del regno d'Italia è composto di rendita 5 per cento e di rendita 3 per cento. Se vi è maggiore quantità di rendita 5 per cento ciò non vuol dire che non si possa fare l'affrancazione pagando rendita 3 per cento, poichè questo saggio di rendita fa già parte del nostro debito pubblico, e si potrebbe trovare il modo acconcio di convertire la rendita 5 per cento in rendita 3 per cento.

Il signor ministro poi ha terminato il suo discorso dicendo che si sarebbe potuto provvedere in seguito; quando il tempo della conversione fosse venuto, si sarebbe allora potuto trovare un qualche compenso, perchè ai corpi morali non venisse danno dalla conversione. Se fosse presente il signor ministro, io sarei dispostissimo a ritirare il mio emendamento qualora egli accettasse un'aggiunta all'articolo in questo senso, e che si dicesse che le rendite spettanti ai corpi morali non sarebbero state riducibili in caso di conversione.

Il mio emendamento allora potrebbe modificarsi così, ma non crederei che fosse preferibile per la unità del debito pubblico l'introdurre in questa legge una simile disposizione.

L'obiezione poi fattami dall'onorevole relatore mi ha molto sorpreso: un uomo pratico d'affari quale egli è non può sostenere che i direttari attuali non vengano ad essere lesi nel loro interesse, quando in una conversione della rendita venissero invece di 100 a riscuotere 90, perchè avrebbero sempre il diritto di esigere il

pagamento del capitale nominale rappresentato dalla rendita.

Quando lo Stato si troverà in condizione di operare la conversione della rendita, vorrà dire che l'interesse del danaro nel paese sarà al 4 per 100 ed anche al di sotto, quindi i corpi morali si vedrebbero diminuita la rendita, poichè i corpi morali non consumano i capitali, ma solo la rendita; ed operando la conversione della rendita, voi daresti a questi corpi morali un capitale col quale non potrebbero più procurarsi una rendita eguale a quella di cui godono al presente.

Io non voglio più a lungo prolungare una discussione la quale mi sembra già abbastanza protratta, solo voglio pregare la Camera a prendere in considerazione queste mie poche parole, le quali, secondo la mia convinzione, sono informate dal sentimento della giustizia che io non trovo nella legge quale ci viene proposta.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la chiusura che è stata domandata.

PLUTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella è iscritto insieme con parecchi altri, ma è stata chiesta la chiusura.

PLUTINO. Vi sono delle cose che vanno chiarite.

DE BONI. Chiedo la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la chiusura osservo che è sempre riservata la parola al relatore per far le sue osservazioni in riassunto. Concederò anche facoltà di parlare al deputato Passaglia per un fatto personale, dopo che avrà espresso in che cosa consista. Ma prima la parola spetta al deputato De Boni contro la chiusura.

DE BONI. Io domanderei che non si chiudesse per ora la discussione, non già per seguitare una disputa teologica, ma perchè in questa Camera suonassero ancora alcune parole oltre a quelle già dette ottimamente ed eloquentemente dal deputato Brofferio contro dottrine le quali offendono la libertà civile, la sovranità della nazione, giacchè si osò menare in campo la sovranità della Chiesa come inciampo alla nostra sovranità civile.

Se furono invocati i Parlamenti della Chiesa contro i quali la Chiesa stessa oggi sta, vorrei dire una parola in nome dei Parlamenti laici, in nome della ragione, in nome della nazione, in nome del popolo (*Susurro a destra*) che è offeso da queste dottrine che vanno serpeggiando continuamente nel paese, e ad ogni momento ci traggono gravissimi, solenni inciampi sulla nostra via.

PRESIDENTE. Chi intende che la discussione sul primo articolo sia chiusa con quelle due riserve fatte, si alzi.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa).

Ora domando all'onorevole Passaglia di accennare in che cosa consiste il fatto personale sul quale ha chiesto la parola.

PASSAGLIA. In quanto essermi state attribuite due sentenze non mie.

Sentenza prima non mia, di aver detto che il Parlamento italiano non ha competenza nella presente questione.

Sentenza seconda non mia, che il Parlamento italiano non possa trattarla se non giusta le norme del diritto internazionale; conciossiachè sia stampato, e ieri io lo annunziassi molto chiaramente, che, anzichè esporre le mie sentenze, aveva reputato opportuno che in questa Camera si udisse una voce, la quale francamente recasse in mezzo quegli argomenti di diritto e di fatto, che in Italia e fuori d'Italia sono opposti alla presente legge da un partito il quale, se noi possiamo e dobbiamo contenere, non possiamo però, nè dobbiamo in nessuna maniera spregiare, ancora perchè *nihil est in hoste spernendum*.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

MANCINI, relatore. L'ora tarda, l'ampiezza inaspettata cui pervenne la discussione, e il vedervi rimessi in controversia principii già tante volte vittoriosamente difesi ed ormai profondamente sentiti nella coscienza del popolo italiano, dispensano il relatore della Commissione dal consueto riassunto delle varie opinioni. (*Bene!*)

Piuttosto si limiterà a ricondurre la discussione stessa a quel punto onde mosse, acciò la Camera prima di passare ai voti sia in grado di riconoscere che si tratta di decidere una questione più o meno secondaria riguardante semplicemente un modo di affrancamento di livelli enfiteutici, canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, e non già di risolvere quelle altissime questioni di principio, le quali, giova ripeterlo, dobbiamo ritenere oramai irrevocabilmente risolte. (*Bene!*)

Si è sostanzialmente elevato il dubbio, se con questo articolo 1° della legge due garanzie vengano diminuite nei corpi morali, per adoperare la formola dell'onorevole Bon-Compagni, da che essi vengono obbligati a ricevere un capitale di 70 invece di 100, ed inoltre loro si assegni forzatamente come debitore lo Stato invece dei tanti utilisti, debitori di canoni e livelli, i quali mediante l'affrancamento rimarranno dal loro debito esonerati.

Io credo, o signori, che a ciò riduconsi le sole due difficoltà, dalle quali è poi scaturita la discussione più elevata di principii, specialmente intorno alla identità o diversità della natura del diritto di proprietà dell'individuo e nei corpi morali.

Ora, quanto alla prima difficoltà importa una volta per sempre rammentare che questa non è una legge che riguardi l'affrancamento ben anche delle enfiteusi temporanee, cioè di quelle prestazioni che per l'indole loro, e pel titolo costitutivo, debbono avere una limitata durata di tempo.

Io comprenderei che in una legge, la quale estendesse l'affrancamento anche a tutte le altre specie di livelli temporanei (il che ben è ne' miei voti, come in quelli di moltissimi economisti e giureconsulti che seggono in questa Camera) si elevasse quella discussione di principii. Ma per ora trattasi unicamente di sapere, se l'affrancamento secondo il sistema della legge possa legittimamente effettuarsi nelle sole enfiteusi *perpetue*, ossia in quei contratti a norma de' quali il creditore o direttario, non è propriamente creditore di verun capitale, perchè non può, nè deve giammai riavere un capitale, ed il suo diritto è limitato solamente alla percezione costante e sicura della rendita.

Collocandoci da un tal punto di vista, riesce perfettamente inutile ricercare quale sia l'odierno valore corrente dei titoli della rendita iscritta sullo Stato, che del resto non può contendersi essere un valore variabile, oggi al disotto del pari, ma che potrebbe un giorno raggiungerlo e superarlo. Ma, lo ripeto, non è questione di ciò, perchè non può il creditore pretendere il pagamento di ciò che non gli è dovuto, ed il capitale, attesa la natura della contrattazione e la pattuita perpetuità del servizio della rendita, non gli è e non gli può essere dovuto.

Rimane l'altra difficoltà, cioè se delegandosi lo Stato come debitore unico de' corpi morali, in luogo di tutti quei vari debitori che rimangono, mediante l'affrancamento, esonerati, possano dirsi i corpi morali pregiudicati e spogliati delle convenute garanzie.

Ma qui, o signori, è impossibile perder di vista che i corpi morali non sono persone naturali realmente esistenti, e che in conseguenza abbiano un inviolabile diritto di proprietà dalla natura. Il corpo morale, essere continuo e sempre identico a traverso de' secoli è una creazione delle leggi civili; anzi è una vera finzione, dappoichè, mentre l'individuo è un proprietario che muore, mentre anche le semplici associazioni constano di uomini mortali, il corpo morale rappresenta una personalità immortale, e perciò fittizia ed artificiale, nelle cui mani le proprietà, tolte alla circolazione, alla libertà, alla vita, rimangono pigre ed immobilizzate, senza possibilità di trasferimento o di successione.

Se la legge crea queste personalità, e le rende capaci di diritti, ciò fa non altrimenti che sotto l'implicita condizione che l'esistenza di questi corpi morali ed il loro modo d'essere e di acquistare e godere delle proprietà sia conciliabile colla incolumità dell'ordine sociale, e non inchiuda pericolo e minaccia all'intera società, impedimento alla sua prosperità ed ai suoi progressi.

Da ciò scaturisce un doppio diritto nello Stato rispetto ai corpi morali: primamente un diritto di vigilanza e d'alta polizia per contenere entro giusti limiti e regolare il modo d'esercizio del diritto di proprietà dei corpi morali; ed in secondo luogo un diritto di tutela, in forza del quale lo Stato medesimo provvede a determinare qual sia il modo d'esercizio del diritto di proprietà che possa considerarsi il più vantaggioso al corpo morale, riserbandone a sè stesso l'alto giudizio.

Ammessi questi due diritti, è in nome di entrambi che è dato allo Stato di riconoscere da un lato, se l'abilitare i corpi morali a questa specie di possessi e go-

dimenti, cioè di rendite perpetue non mai redimibili, sia conforme a' veri interessi sociali; e da un altro, se rispetto a queste proprietà enfiteutiche e censuarie, la percezione di una rendita assicurata sul debito pubblico della nazione non costituisca altresì il modo di godimento più utile, proficuo e vantaggioso agli stessi corpi morali, e quindi preferibile anche nel loro ben inteso interesse, come quello che senza lesione della giustizia, senza alcun pericolo valutabile, inchiude somma facilità d'esazione alle centinaia di debitori di tenui e talvolta tenuissimi livelli, sostituisce un solo grande debitore, lo Stato (il qual vantaggio, anche da sè solo, certamente a qualunque creditore privato apparirebbe immenso), allontana ogni incertezza od indugio di riscossione, garantisce la costante percezione della rendita, anche quando per l'eventuale distruzione del fondo enfiteutico sarebbe venuto meno l'obbligo del pagamento de' canoni.

Se non c'inganniamo, od è mestieri negare allo Stato quei due supremi ed incontrastabili diritti; o bisogna ammettere ch'esso abbia titolo e competenza a provvedere circa il modo, la forma ed i limiti del godimento de' corpi morali di questa particolare specie di proprietà.

Del resto io sono molto sorpreso, o signori, d'aver udito in questa Camera, anche da gravi oratori, parole le quali non avrebbero dovuto pronunciarsi senza molta riflessione, tendenti ad indebolire il credito della nazione, a rappresentare come poco solido e sicuro l'impiego de' capitali nell'acquisto di rendite iscritte sullo Stato, e come pericolosa quella specie di proprietà che per ragionevole consentimento e per nostra intima persuasione debbesi riconoscere saldamente fondata nella buona fede del popolo italiano, nell'immane e ferma sua volontà di adempiere lealmente ai propri impegni, e nel tempo stesso nelle inesauribili fonti di ricchezza di cui la natura a questa Italia nostra è stata generosa e larga.

Come mai ha potuto mettersi in dubbio se lo Stato sia un debitore solvibile ed accettabile, quando anche nei rapporti tra i privati esiste in tutti i Codici civili una solenne disposizione, per cui qualunque debitore, fatta e ricusata un'offerta reale, ha facoltà di depositare nelle casse dello Stato il suo debito, e da quel momento s'intende liberato e sostituito lo Stato depositario della somma al debitore primitivo? È dunque regola di diritto comune esser lo Stato un debitore di presunta solidità, e potersi il medesimo sostituire a qualunque altro privato debitore; e se ciò non ha potuto sollevare dubbiezze nei rapporti tra debitore e creditore privato, daremo noi importanza a simili timori, dubbii e difficoltà, quando i creditori siano corpi morali, i quali soggiacciono, come testè osservammo, all'impero della legge, ed all'alta direzione dello Stato per regolare l'esercizio dei loro diritti?

Pertanto io sono schiettamente convinto che non debbano codesti scrupoli esercitare la menoma influenza sugli animi nostri, imperocchè con la proposta

legge non è punto offeso o pregiudicato il diritto di proprietà dei corpi morali, e soltanto ne viene sapientemente e provvidamente regolato l'esercizio.

L'onorevole Bon-Compagni, che sa conciliare sempre alla sua autorevole parola l'attenzione della Camera, uscì in una digressione istituendo una specie di confronto circa il grado di rispetto dei diritti dei corpi morali tra la scuola francese e la scuola inglese a profitto di quest'ultima. Io non mi permetterò di seguirlo in questo confronto, e mi restringo a dichiarare che, profondo ammiratore della nazione britannica per quanto riguarda l'esercizio della libertà politica, confesso di non essere altrettanto disposto ad ammirare le istituzioni civili decrepite e semi-barbare, nelle quali innumerevoli abusi, pregiudizi e gotiche costumanze sono conservate così in pro dei corpi morali, che dei privati, precisamente perchè di quanto è antico ed esiste ivi si ha un esagerato rispetto; così è che vivono ancora assurde corporazioni ed ingiusti privilegi che impacciano la legislazione di quel popolo; nè questa parte delle istituzioni inglesi sarebbe certamente da proporre all'imitazione degli Italiani.

L'onorevole Bon-Compagni pagò alla verità un tributo, cui non si sottraggono le menti più illuminate allorchè sostengono un errore: cadde con sè stesso in aperta contraddizione. Egli infatti reputò menomate le garanzie dei corpi morali dal venir essi obbligati a riconoscere nello Stato il loro debitore unico; ed intanto che cosa propone egli stesso col suo sotto-emendamento? Vorrebbe bensì che si desse ai corpi morali un capitale effettivo di cento per cinque, e non già di 70, secondo il suo modo di esprimersi, ma tosto poi propone che questo capitale di cento debba venire necessariamente impiegato nell'acquisto di tanta rendita iscritta sullo Stato a prezzi correnti. Ma se io non mi inganno, questa proposta dell'onorevole Bon-Compagni afferma ciò che un istante prima i suoi ragionamenti negavano, cioè la incontrastabile solidità dello Stato come debitore, la utilità e convenienza massima di tale sorta d'impiego pei corpi morali, infine la competenza del Parlamento e del Governo di poter obbligare i corpi morali a questa forma di collocamento e godimento di siffatta specie di loro proprietà.

Non chiuderò le mie considerazioni senza avvertire che nel sistema dell'onorevole Bon-Compagni in verità la discrepanza da lui ravvisata tra le proprietà dei corpi morali ecclesiastici e quelle dei non ecclesiastici potrebbe dar luogo a gravissime obiezioni. Forse dal punto di vista politico è esatto il dire che i corpi morali ecclesiastici possono servirsi delle proprietà, di cui lo Stato die' loro capacità di fare acquisto a detrimento dello Stato, soprattutto in condizioni e tempi difficili, muovendo alle nazionali istituzioni una guerra insidiosa e sleale. Ma con tutto ciò, io credo, o signori, che sarebbe opera imprudente edificare sopra codesto fatto accidentale e transitorio una essenziale differenza fra le proprietà appartenenti a quelle due categorie di corpi morali; ciò sarebbe collocare sopra un pendio

sdruciolevole un alto principio, il quale debbe stare saldo sopra radici assai più profonde. Io non credo che il diritto dello Stato di convertire e trasformare le proprietà ecclesiastiche e di regolare il modo del loro godimento, debbasi ridurre ad un atto di rappresaglia politica, consigliato dalle ignobili passioni della vendetta o della paura; no, esso debb'essere l'esercizio di quel diritto stesso che allo Stato indubbiamente compete rispetto alle proprietà di tutti indistintamente i corpi morali.

Signori, concedetemi di aggiungere un'ultima considerazione.

Il principio che oggi trovasi in discussione e che incontra così vive opposizioni non è per noi una novità; la Camera lo ha già discusso ed accettato; lo ha recentemente votato in una serie di leggi; cosicchè, per verità, ho avuto ragione di dire inaspettata la controversia che in occasione di quest'articolo 1° si è con tanto ardore sollevata. La Camera ha già più volte espressa in proposito la sua autorevole sentenza.

Una prima volta, nella legge sulla censuazione dei beni dei corpi morali ecclesiastici e laicali in Sicilia, noi abbiamo adottato un articolo nel quale è stabilito che gli enfiteuti o debitori delle prestazioni avranno in qualunque tempo facoltà di liberarsi dal canone scegliendo il momento che crederanno più opportuno per cedere tanta rendita iscritta che sia eguale al canone ovvero al livello di cui siano debitori. Noi allora abbiamo votato siffatto articolo, senza menomamente sospettare di commettere una così enorme ingiustizia, come la si vorrebbe rappresentare dall'onorevole D'On-des, o di commettere un furto, come poco mancò che la qualificasse il deputato Passaglia. Noi abbiamo fatto di più: nel votare l'altra legge riguardante il passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al demanio, abbiamo permesso al demanio di pagare invece del capitale di quei beni altrettanta rendita iscritta al valor nominale, il che è molto più di quello che si propone di fare la legge attuale, ritenendo questa surrogazione della rendita iscritta sullo Stato conforme a giustizia, e non ripugnante a quei principii di onestà e moralità cui tutti intendiamo rendere omaggio.

Vogliate pertanto, o signori, essere coerenti co' vostri voti anteriori, e senza esitazione confermarli dopo la nuova luce dell'odierna discussione, respingendo l'emendamento del deputato Fiorenzi insieme col sotto-emendamento del deputato Bon-Compagni, e mantenendo l'articolo 1° della legge come si trova nel progetto di legge già votato dal Senato.

PRESIDENTE. Due emendamenti sono stati presentati, l'uno dall'onorevole Fiorenzi, che è stato sotto-emendato dall'onorevole Bon-Compagni; l'altro dall'onorevole Fenzi.

È evidente che, siccome quello dell'onorevole Fenzi non fa che una semplicissima modificazione all'articolo proposto dalla Commissione, dev'essere messo ai voti in secondo luogo.

Più largo è quello presentato dall'onorevole Fiorenzi.

Darò lettura di questi emendamenti e metterò ai voti, come di regola, prima il sotto-emendamento e quindi l'emendamento Fiorenzi.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Le opinioni espresse oggi dal Ministero renderebbero superflua una dichiarazione su questo argomento; nondimeno sono costretto di dire che il Governo respinge e l'emendamento del signor Fiorenzi, sotto-emendato dal signor Bon-Compagni, e l'emendamento del signor Fenzi.

PRESIDENTE. Do adunque lettura degli emendamenti, e prima di quello del deputato Fiorenzi:

« Art. 1. I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati di canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue, si redimibili che irredimibili a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante pagamento al demanio o allo stabilimento di manomorta creditore di un capitale corrispondente al canone capitalizzato a ragione del 100 per 5. »

Il sotto-emendamento sarebbe questo: Dopo le parole « Stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, » si direbbe: « dovranno convertire il detto capitale in rendita del debito pubblico. »

Metto ai voti prima il sotto-emendamento Bon-Compagni di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento Fiorenzi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento Fenzi il quale vorrebbe che invece di dire: « di annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del 5 per cento, eguale all'ammontare dell'annua prestazione » si dicesse: « di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al 3 per cento, eguale all'ammontare dell'annua prestazione. »

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 2. Per gli effetti della presente legge sono perpetue e considerate come tali le prestazioni che derivano:

« 1° Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titolo;

« 2° Da concessioni delle quali non sia espressa la durata;

« 3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

« 4° Dalle concessioni fatte a favore d'una famiglia, di una linea di tre generazioni almeno;

« 5° Dalle concessioni fatte per 99 o più anni.

« In ogni caso la concessione si presume perpetua, salvo la prova in contrario;

« 6° La disposizione contenuta nel numero 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3. »

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'onorevole Plutino propone di aggiungere le parole: *o da leggi speciali*, al numero 1° dell'articolo 2°.

L'onorevole La Porta propone che dal numero 3° dell'articolo 2° si tolga la parola *consuetudine*.

Il deputato Plutino ha la parola per svolgere il suo emendamento.

PLUTINO. Come la Camera si è potuta accorgere, io sono favorevole al progetto di legge; io giudico questa legge giusta, opportuna ed utilissima non solo allo Stato, ma anche alle corporazioni morali.

Ne dirò le ragioni.

Non si è parlato in questo recinto della garanzia del censo che i domini diretti posseggono; questo, a mio modo di vedere, è il cardine della questione. Tutte le corporazioni morali avevano guarentite le loro rendite sopra la cosa locata; ora la cosa locata per mille accidentalità poteva perire, e in conseguenza ne nasceva la caducità della loro rendita, mentre che lo Stato dà una guarentigia permanente della loro rendita.

Io conosco molte corporazioni, conosco una quantità di conventi e di monasteri, i quali hanno perduto la loro proprietà, ed in conseguenza i loro canoni, perchè i censuisti, perduta la cosa locata, non hanno più voluto pagare.

In conseguenza con questa legge, contro la quale si è menato tanto scalpore, perchè attacchi il principio della proprietà, noi veniamo a guarentire alle corporazioni morali quei canoni, sostituendo ad una garanzia caduca, qual è quella della cosa locata, una garanzia stabile, la garanzia del Governo e del credito italiano.

Io sono anche propenso a questa legge perchè c'è l'utilità tanto dal lato di tutti gl'individui, quanto dal lato del Governo, per due ragioni: prima perchè la ricerca della rendita che servirà all'estinzione dei canoni farà aumentare i nostri valori, come bene ha notato l'onorevole Cordova colla sua abituale eloquenza. Ma c'è un'altra ragione ancora, perchè questa rendita sarà ammortizzata, e noi toglieremo dal mercato italiano 200 milioni di rendita.

Signori, badate a questa circostanza, noi toglieremo dal mercato italiano tanta rendita, quanta sarà sufficiente a rappresentare i canoni che andremo ad affrancare.

Ora è assioma di commercio, e mel perdoni l'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale è profano in questa materia...

PRESIDENTE. La prego di non rientrare nella di-

scussione del primo articolo e di tenersi puramente allo sviluppo del suo emendamento.

PLUTINO. Sono queste le ragioni per sostenere la proposta che andrò a fare.

Ora egli è assioma che bisogna non solo domandare la merce, ma anche diminuirla onde se ne accresca il valore.

In conseguenza, se l'onorevole Cordova vi ha provato che la domanda della rendita ne farà aumentare il valore, io voglio provarvi che togliendo dal mercato, e quindi diminuendo la rendita italiana, se ne aumenterà il valore.

Per queste ragioni io trovo che l'utilità della legge è evidentemente provata.

Signori, le provincie meridionali erano gelose perchè questa legge aveva riguardato solo la Sicilia, ed era stata in altro tempo votata per queste provincie. Esse aspettano ansiosamente la sanzione di questa legge, perchè vogliono liberarsi da qualsivoglia ingerenza delle manimorte, e vogliono consacrare tutti i loro capitali, tutta l'opera loro alla coltura dei fondi per farli prosperare, e così contribuire alla prosperità dello Stato.

Al tempo dell'occupazione francese abbiamo avuta un'istituzione così detta della *Cassa sagra*; allora i regi commissari Michersu e Colletta hanno stabilito tre specie di contratti: c'è stata la vendita agl'incanti pubblici (prima categoria); c'è stata la censuazione perpetua (seconda categoria); c'è stata la concessione a ventinovenni (terza categoria). Nelle concessioni a ventinovenni erano compresi i terreni più sterili e s'era data ai concessionari la facoltà di godere dell'enfiteusi per un secondo ventinovennio se miglioravano i fondi concessi a tempo, il che si disse concessione *ad meliorandum*. Ora nei sei numeri del 2° articolo vedo comprese soltanto le concessioni che hanno 99 anni di durata o che sono assolutamente dichiarate enfiteusi perpetue, e non vedo comprese in questa disposizione di legge le concessioni fatte dalla *Cassa sagra* a due ventinovenni, che la legge del 1813 e una dichiarazione d'un Consiglio di Stato resa nel 1820 nelle provincie meridionali ha dichiarato come beni enfiteutici.

Domando quindi che il signor relatore ed il signor guardasigilli dichiarino formalmente che nella presente legge sono compresi come canoni redimibili anche quelli dei beni che sono stati riconosciuti dalla legge del 1813 e dal Consiglio di Stato nel 1820 come beni enfiteutici, quantunque in origine non si trattasse che della concessione d'un secondo ventinovennio *ad meliorandum*, ossia d'una locazione a lungo termine, e perciò ho presentato il mio emendamento coll'aggiunta delle parole: *o da leggi speciali*.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. La Camera non ha obliato, benchè ad ogni tratto si sia tentato di farglielo obliare, che questo disegno di legge si occupa esclusivamente delle enfiteusi perpetue.

Le enfiteusi perpetue sono contemplate nell'articolo 1°. Le enfiteusi a cui accenna l'onorevole Plutino che dice dichiarate perpetue da leggi speciali, sono certamente considerate nell'articolo 1° e non riguardano l'articolo 2. Nell'articolo 2 si assimilano alle enfiteusi perpetue alcune determinate enfiteusi che veramente possono assumere il carattere e l'indole di perpetue.

Però, se le enfiteusi a cui accenna l'onorevole Plutino sono da leggi speciali dichiarate perpetue, esse sono certamente comprese in questa legge, senza che si abbia mestieri di fare in essa tante dichiarazioni per quante possono essere le diverse enfiteusi o per leggi speciali o per titoli sociali costituite come enfiteusi perpetue.

Se mai le enfiteusi a cui accenna l'onorevole Plutino non fossero per legge o per titoli perpetue, evidentemente esse rimarrebbero fuori del campo della presente legge, la quale, torno a ripetere, non si occupa che delle enfiteusi perpetue.

Per me pare del tutto superflua l'aggiunta o l'emendamento proposto dall'onorevole Plutino, il quale riuscirebbe infine inutile evidentemente quando si riferisca ad una enfiteusi perpetua, perchè essa sarebbe compresa nella disposizione dell'articolo 1°.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole La Porta per svolgere il suo emendamento.

LA PORTA. Io ho proposto la soppressione della parola *consuetudine*, contenuta nel numero 3 dell'articolo 2.

Ieri dalla Commissione, dal Ministero e dalla Camera si consacrava la giusta massima, quella cioè che l'attuale progetto di legge in nulla doveva offendere il diritto degli utilisti di fronte a quello del direttario, ch'esso si proponeva di svincolare la proprietà dai livelli che la inceppavano nel suo movimento.

Io credo però che alcune prestazioni, in favore delle quali si vuole decretare la redimibilità, possono venire offese, nella loro posizione giuridica, dalla redazione dell'articolo destinato a riconoscerne l'affrancamento.

In effetto l'articolo 2 dichiara perpetue, e considera come tali le prestazioni che derivano:

« 3° Da quelle per le quali si sia riconosciuta, o si possa riconoscere obbligatoria per legge, per consuetudine o per convenzione la indeterminata rinnovazione dell'investitura. »

MANCINI, relatore. Domando la parola.

LA PORTA. Il mio dubbio fu ispirato dal conoscere l'esistenza di alcune prestazioni che per avventura, a rigor di termini, potrebbero essere comprese in questo numero 3 esistenti in Sicilia a favore di preti. Esistono ivi alcune prestazioni, chiamate decime in favore di preti, le quali in tutto o in gran parte non sussistono che in forza di una consuetudine che riposa tutta nell'abuso, abuso che contrasta e delude la legge.

Mi si può rispondere a questo che, quando la con-

suetudine è un abuso, e non ha i caratteri che la giurisprudenza esige per dargli forza di legge, allora decideranno i tribunali.

Si è quindi per prevenire questa risposta che io voglio esprimere quale è la posizione giuridica e quella di fatto delle accennate prestazioni, e così confortare i miei dubbi, ed ottenere, se non accoglienza al mio emendamento, almeno dichiarazione ad esso equivalente.

La legge del 4 ottobre 1860, legge prodittoriale, firmata dall'onorevole Mordini, e che onora quel periodo di governo in Sicilia, aboliva quelle prestazioni, aboliva le decime personali e decime ecclesiastiche, dichiarando redimibili le altre, cioè supponendo che potevano esistere decime prediali, cose che io non ammetto, perchè qualunque sia l'origine di queste decime, comunque si potessero interpretare, o col diritto feudale o colle sottigliezze del diritto canonico, sempre sta che, guardando alla genesi storica di esse ed alle disposizioni del diritto civile sulla materia delle affezioni e correlativi obblighi personali e reali, esse nulla hanno di omogeneo con i canoni enfiteutici.

La terra nell'opera della decimazione non entrava che come pretesto, come la misura della stessa. Però, guardate, in rapporto a coloro che devono pagarle, esse hanno un carattere meramente personale, esse derivano dal prezzo che i coloni dovevano pagare per il culto che loro amministrava il prete. Quindi tutte queste prestazioni, comunque sia la forma prediale, che affettano, non sono che personali, e trovansi abolite dalla legge 4 ottobre 1860.

Ma il fatto è che i preti, i quali, come diceva l'onorevole Passaglia, lavorano molto, e disgraziatamente sanno lavorare, e riescono, quando trattasi di far contribuire a loro profitto l'ignoranza, a sostenere un abuso, i preti non solo esigono le decime prediali, ma anche le personali. Ed il modo ne è semplice. Essi si presentano ai prefetti, e, giovandosi della mera forma prediale che hanno le loro decime, se ne fanno intitolare i ruoli, e armati della forza che loro concede un titolo esecutivo mandano i loro uscieri sul campo dell'agricoltore ad escutergli il frutto di un anno di sudori, il pane di un anno alla sua povera famigliaola. E se il colono per sostenere il suo diritto vuol portare richiamo giudiziario deve veder sequestrato il frutto dei suoi lavori, tutto il suo capitale dell'anno che comincia, e manca dei mezzi per sostenere un litigio contro l'ostinato prete che antepone alla carità cristiana tutte le risorse che gli attribuisce la procedura del suo titolo possessorio.

È questa la consuetudine, l'abuso, sul quale io desidero che la presente legge non abbia influenza di sorta a danno di coloro che ne sono vittima. È così che queste prestazioni personali, queste decime si cercano di esigere dai preti, e ne avvengono delle questioni lagrimevoli: di case di gabellieri, di decime bruciate, di sangue cittadino sparso. Abbiamo lo spettacolo di comuni che si rifiutano alla formazione dei

ruoli delle decime; di prefetti, l'ex-prefetto di Girgenti, che minacciava tutti i rigori dello stato d'assedio ai sindaci di quella provincia, se non assumevano responsabilità di esigere le decime per i preti. Abbiamo tutti i Consigli provinciali di Sicilia che indirizzano alla Camera deliberazioni per ottenere completa abolizione di questi pesi angarici per l'agricoltura e per gli infelici coloni. È un disordine tale, che m'impone il dovere di farlo presente alla Camera e richiamarvi la sua attenzione onde mettervi riparo.

So che alcuni deputati qualche tempo fa si presentarono al ministro onde chiedere che si provvedesse ad un regolamento della legge 4 ottobre 1860, regolamento il quale converta in denaro le prestazioni che sono in natura, e nell'eseguire questa conversione, attribuisca alla decisione de' tribunali le controversie che potessero sorgere sul valore giuridico di dette prestazioni, sospendendone il pagamento senza che il colono fosse obbligato a tentare un richiamo giudiziario *in petitorio*, pel quale non ha mezzi di riuscire, perchè non ha denaro per litigare.

Io non so se il signor guardasigilli sia informato di questo grave affare; ma egli è certo che oggi, domandando la soppressione della parola *consuetudine*, non intendo far altro che garantire il diritto di questi coloni contro i pretesi creditori delle prestazioni, cioè i preti.

Se la Commissione ed il ministro potessero farmi delle dichiarazioni in proposito sulla formazione di un regolamento che potesse rendere efficace l'abolizione delle decime, io potrei ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

MANCINI, relatore. Spero che un breve schiattamento appagherà l'onorevole La Porta.

Egli domanda la soppressione della parola *consuetudine*, perchè desidera che vengano preservati da ogni pregiudizio quei diritti che potrebbero sperimentare coloro che in Sicilia pagano delle decime, per sostenere l'assoluta abolizione secondo la legge dittatoriale del 1860, la quale sopprime bensì le decime personali, ma mantenne, rendendole affrancabili, quelle di natura prediale.

In quella legge egli dice: vi sono decime che hanno soltanto l'apparenza di *prediali*, mentre non sarebbe difficile scoprire ad esse un'origine che i canonisti chiamano *sacramentale*, per essere tali decime il compenso dell'amministrazione dei sacramenti offerto al clero.

Evidentemente l'odierna legge non potrà alterare nè punto, nè poco quanto venne provvidamente in Sicilia decretato con la legge dittatoriale. Ed in vero, laddove sorgesse la questione se alcune decime siano o no di natura prediale, se dipendono da diritti di proprietà o da concessioni fatte dal clero di terre sue proprie, la nostra legge in proposito nulla dispone, nè modifica le leggi preesistenti; la questione apparterrà dunque alla competenza dei tribunali.

Ciò premesso, prego l'onorevole La Porta di osservare

che la parola *consuetudine* di cui egli chiede la soppressione nel maggior favore degli utilisti è invece tutta favorevole a questi ultimi.

Siccome questa legge non permette l'affrancamento di tutte le prestazioni, ma delle sole prestazioni perpetue, così nel numero 3° dell'articolo 2 sono dichiarate *perpetue* tutte quelle prestazioni, nelle quali benchè in realtà si trovino stipulate a tempo, nondimeno gli utilisti hanno diritto, dopo spirato quel periodo di tempo ad ottenere dal corpo morale direttario una rinnovazione dell'investitura, sia che questo diritto dipenda da legge, sia da contratto, sia da *consuetudine*.

Come vede l'onorevole La Porta, sopprimendo qualunque di queste parole dell'articolo, si restringe il numero delle enfiteusi repute perpetue, e perciò affrancabili, e ciò a discapito della classe degli utilisti.

Il diritto alla rinnovazione delle investiture enfiteutiche può derivare dalla legge, come in Toscana, e ben aggiungerei altresì nelle provincie napoletane; risuscitate le antiche leggi di ammortizzazione, rispetto a molti corpi morali specialmente ecclesiastici, più non potrebbero codesti corpi morali direttari consolidare il dominio utile col diretto; e perciò anche quando avessero contratto un'enfiteusi temporaria, per esempio a 29 anni, non potendo essi far devolvere il dominio utile in loro favore, erano per legge obbligati a riconcedere il fondo ed a rinnovare l'investitura.

Può anche in un contratto essersi stabilita a ragion d'esempio un'enfiteusi a 29 anni, con facoltà all'enfiteuta allo spirare dei 29 anni, di conseguire la rinnovazione dell'investitura per un secondo ed ulteriore termine: ecco un diritto alla rinnovazione derivante da contratto.

Finalmente il diritto alla rinnovazione dell'investitura può anche esser fondato sulla *consuetudine*. Tal sorta di consuetudini ha un'origine che onora la nostra antica scuola giuridica italiana, e prova una volta ancora all'onorevole Passaglia come siano ben antiche e venerande per autorità di secoli quelle teorie contro le quali egli oggi insorgeva.

Bartolo, il cui nome ci riconduce quasi al chiudersi del medio evo, introdusse il concetto che nelle enfiteusi concesse da corpi morali, specialmente ecclesiastici, benchè fossero esse puramente temporanee, allo spirare del periodo della concessione l'ultimo possessore avesse il diritto di costringere il corpo morale direttario alla rinnovazione della investitura; ciò nelle curie venne appellandosi *consuetudine bartoliana*, ed in molte delle provincie dell'Italia superiore e media trovasi ancora in vigore. Laonde, stando ai termini del titolo, una investitura puramente temporanea non sarebbe affrancabile; ma la legge attuale dichiara che essa debba considerarsi come perpetua per l'effetto dell'affrancamento, sempre che spetti all'enfiteuta il diritto di ottenere la rinnovazione della investitura, anche semplicemente in forza della mentovata *consuetudine* o di altre analoghe.

Con queste spiegazioni io credo che possa rimanere

appagato l'onorevole La Porta, e non insisterò nell'emendamento da lui proposto.

LA PORTA. Io sono già contento della dichiarazione dell'onorevole relatore della Commissione. Però non ho sentito altra parola dell'onorevole guardasigilli sul regolamento, che ho raccomandato da gran tempo alla di lui solerzia, senza vederne solleciti frutti. Or mi farebbe ancor più piacere di udire una parola di rassicurazione dal signor ministro della giustizia.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Poichè egli vuole la parola del ministro di grazia e giustizia, non gliela farò aspettar gran tempo.

Le ragioni esposte dall'onorevole Mancini dimostrano come l'onorevole preopinante avesse assolutamente errato credendo che la parola *consuetudine* potesse tornare a danno dell'utilista, mentre era scritta a garanzia del loro diritto.

Si è già detto ieri, a proposito dell'emendamento Brunetti, le questioni sul diritto al canone o livello essere affatto indipendenti da questa legge; perlocchè avrò, spero fra non molto, l'onore di presentare un'altra proposta di legge nella quale saranno specialmente contemplate tutte le decime sacramentali ed ecclesiastiche: in essa sarà ampiamente provveduto anche ai desiderii speciali dell'onorevole La Porta.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento La Porta, non rimane che quello dell'onorevole Plutino il quale consiste nell'aggiungere al numero 1° di questo articolo 2 alle parole: « Da concessioni dichiarate perpetue nei titoli o nei documenti che tengono luogo di titoli » queste altre: « o da leggi speciali. »

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Viene in discussione l'articolo 3, sul quale ha la parola il deputato Panattoni.

« Art. 3. Per l'affrancamento tanto delle enfiteusi di cui al numero 5 dell'articolo precedente, quando il tempo per cui debbano durare sia minore di 99 anni, quanto delle concessioni enfiteutiche fatte per più generazioni, l'enfiteuta od il subenfiteuta dovrà oltre la cessione della rendita sul Gran Libro uguale all'annua prestazione, cedere al direttario una rendita al 5 per cento corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 per cento pel tempo che resti a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell'utile dominio, che si dovrebbe devolvere al direttario.

« Per l'esecuzione del presente articolo, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durante anni trentatré.

« Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai casi in cui il direttario per legge, per consuetudine o per incapacità di possedere, non potesse rientrare nell'effettivo possesso del fondo affetto alla rendita. »

PANATTONI. L'articolo 3, nel suo primo paragrafo, è sembrato a più d'uno non chiaro abbastanza. Debbo

anzitutto avvertire che, forse per errore tipografico, vi si legge: *l'ultimo dominio*, mentre dovrebbe leggersi *l'utile dominio*.

Ma questo non è tutto. La dizione del presente articolo ha bisogno di essere spiegata; altrimenti, a dir vero, potrebbe ingenerare dubbiezza e dar luogo a questioni. Se la spiegazione che mi propongo di dare servirà per far quieti la Camera, ne avremo il risultato che, senza bisogno di un emendamento il quale richieda una nuova votazione del Senato, l'articolo 3° verrebbe inteso nel modo conveniente ed otterrebbe una chiara e non imbarazzante esecuzione. Diversamente potremo, dopo questa pregiudiziale indagine, trovarci d'accordo sull'emendamento.

È da considerarsi che in questo articolo si prevede il caso che si affranchi un livello di cui sia vicina la reversione, e nel quale siavi il patto di devoluzione del dominio utile o di tutti i miglioramenti. Il direttario in questo caso non è nè può essere contento dell'affrancazione fatta sull'ammontare del canone, perchè cotesto prezzo dell'affrancazione rappresenterebbe unicamente il dominio diretto; perciò il direttario rilevarebbe, ed a ragione, che oltre il dominio diretto, a fronte del quale sta il corrispettivo del canone, vi è anche il futuro suo acquisto del dominio utile o dei miglioramenti che per patto gli si devono devolvere.

Ma siccome questi miglioramenti che si dovrebbero devolvere dal giorno della pattuita cessazione del livello è manifesto che, se si pagassero al giorno dell'affrancazione si pagherebbero anticipatamente, quindi per la nota regola *plus dat qui citius dat*, il dominio diretto verrebbe ad avere forse il doppio del dominio utile che gli competerebbe dopo un dato corso di anni.

Conseguentemente l'articolo provvede a che il dominio utile si affranchi come affrancasi il diretto; ma si affranchi con uno sconto, vale a dire che affrancandolo oggi, invece di affrancarlo fra dieci o dodici anni, epoca della presunta devoluzione, si faccia uno sconto degl'interessi di questa anticipazione. In altri termini, converrebbe dar oggi una somma minore del prezzo, a cui aggiungendo gl'interessi fino all'epoca della devoluzione, si venisse a comporre il giusto e attuale valore dell'utile dominio.

L'articolo pertanto avrebbe dovuto esprimersi in modo che indicasse più chiaramente che bisognerà far uno sconto o un multiplo mediante il còmputo degl'interessi, affinchè la somma anticipata ritornasse in bilancia colla giustizia del pagamento. Ma l'articolo si è espresso così:

« Dovranno cedere (cioè coloro che affrancano) al direttario una rendita al cinque per cento corrispondente alla somma che, cogli interessi composti (è qui il nodo del dubbio) in ragione del cinque per cento per il tempo che resta a decorrere al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale reale dell'utile dominio che si dovrebbe devolvere al direttario. »

Dissi che il nodo sta dove l'articolo esprime *una somma cogli interessi composti*, imperocchè la dizione

non mi pare esatta nel senso di offrire un valor nominale che, unito al computo dei frutti per giungere al giorno della futura devoluzione, rappresentasse il giusto prezzo del dominio utile: e troverei più chiaro e facile il sistema di stimare il dominio utile e di dibattere i frutti dell'anticipazione, e quindi usando l'altra frase *destratti gli interessi*, mi parrebbe che la dubbiezza sparisse.

Infatti, per pagare anticipatamente il dominio utile basta cedere al direttario una rendita al cinque per cento corrispondente a tale somma, la quale equivalga al prezzo dopo di averne destratti gl'interessi per il tempo che resta a decorrere fino al giorno della devoluzione.

Se dopo questa spiegazione, la Camera, d'accordo col Ministero, ritiene bastante la spiegazione medesima, e credesse che l'ambiguità fosse tanto schiarita da non poterne derivare inconveniente veruno, allora potremmo risparmiarci un emendamento. Diversamente sarebbe facile il provvedere con semplici mutamenti di frase conforme che io ho indicato.

SELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA. A me pare chiarissimo che la redazione dell'articolo 3, quale è, indica precisamente quello che vorrebbe l'onorevole Panattoni.

Infatti, se si legge attentamente quest'articolo, si vede che bisogna cedere al direttario una rendita al cinque per cento corrispondente oggi a tale somma che quando sia cresciuta degl'interessi composti spettanti a questa somma medesima, per tutto il tempo per cui si può fruire del dominio utile, eguagli precisamente il valore di questo dominio utile quando questo venisse a scadere.

Io credo in conseguenza che l'articolo 3 può rimanere qual è, specialmente quando l'onorevole guardasigilli dichiara che egli intende la cosa in questo modo.

Vi sono infatti due modi di fare questi computi. Ci possiamo riferire al valore assoluto del dominio utile in capo al tempo nel quale viene il direttario in possesso del dominio utile, e in questo caso noi possiamo fare gli sconti, come indicava l'onorevole Panattoni, per vedere a che si residui la somma che si debbe pagar oggi, onde, tenendo calcolo degli interessi che debbono essere composti (certamente l'onorevole Panattoni non vorrà che ci riduciamo a interessi semplici in questo genere di cose) si possa vedere quello che effettivamente deve l'utilista al momento in cui fa l'affrancamento. Invece qui si dice la cosa con parole, dirò inverse, ma che si riducono precisamente allo stesso. Si dice: l'utilista debbe dare il 5 per cento di una somma, la quale, quando sia accresciuta di tutti gli interessi composti che ad essa somma competono per tutti gli anni per cui rimane ancora a godere del dominio utile, si arrivi a formare, al momento in cui il laudemio verrà a scadere, il valore effettivo del dominio utile.

Io credo che la cosa sia espressa in termini così chiari che a nessun aritmetico possa far ombra di dubbio, e credo per conseguenza che possa stare l'articolo 3 quale è redatto.

Si potrebbe elevare la questione se gli interessi debbano essere semplici o composti. Io credo che quando si rifletta un poco a questa cosa, nessuno porrà in dubbio che gli interessi debbano valutarsi come composti e non come semplici. Infatti, signori, quando voi doveste fare il riscatto di una ferrovia concessa, supponiamo, per 99 anni, vi verrebbe egli per il capo di far il computo di quello che doveste pagare, calcolando il valore di questa ferrovia, che voi non verreste ad avere se non dopo 99 anni, colla norma degli interessi semplici? Ma egli è chiaro che verreste ad una vera assurdità. Tutte le volte che si fanno computi di questa natura, da tutti quanti gli aritmetici si sono sempre computati gl'interessi composti, imperocchè, se non vi ha grande differenza nei risultati del calcolo allorquando questi calcoli si estendono ad un numero d'anni non molto ragguardevole, sono tali i divari allorquando il numero d'anni è notevole, che non può accettarsi in modo alcuno che si faccia uso sopra questo genere di sconti degli interessi semplici anzichè dei composti. Quindi io credo che possa essere, se si riguarda alla chiarezza, adottato l'articolo terzo quale oggi è redatto, perchè non pongo in dubbio che nessun aritmetico dia mai altra interpretazione, tranne quella che io ho accennato testè, alle parole contenute in esso.

Ove poi si voglia porre la questione tra gl'interessi semplici e gl'interessi composti, pare a me fuori dubbio che debbono in cose di questo genere adottarsi esclusivamente gl'interessi composti.

COLOMBANI. Io convengo pienamente coll'onorevole preopinante che l'articolo 3 è appunto, nel suo insieme, redatto nel modo il più esatto, il più diretto che si poteva concepire.

Ci è però ancora la possibilità d'un dubbio, e sarebbe questo.

Laddove l'articolo dice: « cedere al direttario una rendita al 5 per 100 corrispondente alla somma che cogli interessi composti in ragione del 5 per 100, » ecc. colla parola *somma*, evidentemente, colui che ha redatto l'articolo intendeva parlare del capitale nominale.

Se ciò fosse stato detto nell'articolo, se invece delle parole *alla somma* si fosse detto: *a tal somma di capitale nominale*, sarebbe forse stato meglio, perchè non si potesse confondere per avventura il valore nominale col valor reale. Io credo però che si potrebbe ugualmente evitare qualunque dubbio d'interpretazione se il ministro volesse dire che colla parola *somma* s'intende appunto la somma costituita dal capitale nominale.

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. Siccome la Commissione vede che non

TORNATA DEL 1° DICEMBRE

è egualmente intesa la disposizione di quest'articolo, e che un membro stesso della Commissione avrebbe suggerito un emendamento a questo riguardo, così la maggioranza della Commissione crede che prima di procedere oltre debba la Commissione esaminare nuovamente la redazione di quest'articolo. Essa pregherebbe quindi la Camera a voler sospendere la sua deliberazione a questo riguardo sino a tanto che la Commissione non si sia radunata, e non abbia espresso il suo avviso a questo riguardo.

MASSA. Poichè la Commissione deve radunarsi, vorrei pregarla eziandio a portare la sua attenzione sopra un altro grave inconveniente che presenta quest'articolo medesimo.

Si vorrebbe che nelle enfiteusi che durano ancora per 99 anni si avesse a tener conto degl'interessi. Certo, se teniamo conto degl'interessi, verranno a crearsi dei gravissimi inconvenienti.

Io pregherei quindi la Commissione a voler prendere ad esame se le enfiteusi le quali non eccedono ancora nella loro durata al momento in cui si aprirà il riscatto, ad esempio trent'anni, noi dobbiamo dichiarare coteste enfiteusi come perpetue per gli effetti d'affrancamento, senza che possa nascere il dubbio che si debba computare un interesse per 99 anni.

Ogniquale volta il dominio non è libero per un periodo d'anni trenta, gli autori sogliono (e la giurisprudenza l'insegna) considerare questo come vincolo perpetuo, perchè la libertà di un fondo vincolato per 30 anni non è eguale a quella disponibilità che uno ha della sua proprietà libera ed assoluta, come accade ordinariamente.

Io vorrei quindi che la Commissione vedesse se non ingenererà gravi difficoltà questa disposizione di calcolo anche gli interessi per 99 anni.

Voci. Si sceleranno.

MANCINI, relatore. La Camera voglia osservare che nell'articolo 3 si suppone che le enfiteusi in origine costituite per 99 e più anni, enfiteusi in realtà temporanee, ma per disposizione di questa legge considerate come perpetue nel momento della emanazione della presente legge potrebbero trovarsi ridotte dal tempo già decorso ad una residuale durata forse minima; potrebbero forse mancare soli quattro o cinque anni al compimento de' 99 anni; allora evidentemente la legge ha dovuto considerare che per mezzo dell'affrancamento non spettava al direttario soltanto l'equivalente della rendita, rappresentativo del prezzo del suo dominio diretto, ma avendo egli speranza, anzi certezza, di riavere anche il dominio utile consolidandolo col diretto tra un certo numero d'anni, era giusto pagare anche un altro prezzo per questa parte di dominio di cui il direttario rimane spogliato, mercè l'affrancamento.

Ora l'onorevole Massa domanda se allorchè questo tempo che rimane a trascorrere sia al di là di trenta anni, per avventura non debbasi considerare l'enfiteusi come *perpetua*.

Ma non v'è dubbio, che se l'enfiteusi in origine fu costituita per 99 o più anni, è considerata come perpetua, e perciò è affrancabile.

La questione è solo della misura dei compensi da pagarsi per l'affrancamento. Ora, quando vi è la certezza che fra 35 anni il direttario riavrà il dominio utile oltre al dominio diretto, non sarebbe aperta ingiustizia che a questo dominio diretto niente altro venga pagato fuorchè il prezzo del suo dominio diretto, e gli si neghi qualunque compenso pel dominio utile?

Se è imminente e prossimo il giorno in cui si consoliderebbe il dominio utile col diretto, certamente questo altro compenso sarà considerevole; ma se è remoto di 30, di 40 anni e più, sarà minimo, perchè dovrà in tal caso dal valore del dominio utile detrarsi una lunga serie di aumento d'interessi in ragione composta, supponendoli produttivi di novelli interessi, tale detrazione rappresentando il godimento tuttora spettante temporaneamente all'utilista per quel numero di anni che rimarrebbero a decorrere fino alla devoluzione, se non vi fosse l'affrancamento.

È chiaro così che questa detrazione, quanto più sia considerevole, tanto ne riesce più alleviata la condizione dell'utilista; il che credo rispondere alle idee del preopinante.

Perciò la Commissione mentre accetta il rinvio dell'articolo per prenderne in accurato esame la compilazione, anche a riguardo del dubbio testè sollevato, non può a meno di dichiarare fin d'ora che quanto alla sostanza, giudica abbastanza giuste le disposizioni dell'articolo 3. Potrà esservi bisogno di una più chiara ed esatta redazione, e la Commissione ben volentieri se ne occuperà.

PRESIDENTE. Resta inteso adunque che quest'articolo è rimandato per un nuovo esame alla Commissione.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: 1° CREDITO FONDIARIO; 2° SEMENTI E SOCCORSI ALLA SICILIA; 3° APPLICAZIONE DEL MARCHIO; 4° ATTRIBUZIONI AI PREFETTI.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Domando la parola per presentare alla Camera diversi progetti di legge.

Prima di tutto presento la convenzione del Credito fondiario. Essa era rimasta senza esito pel semplice spirare della Sessione. Essendosi ripigliata nei termini medesimi, la ripresento, e prego la Camera di riprenderla in quello stato in cui era e di volerla mandare alla stessa Commissione, perchè non c'è nessuna variazione.

Presento in secondo luogo un progetto di legge per rinnovare la pubblicazione del solito editto delle sementi e dei soccorsi in Sicilia pel 1863 e 1864.

In terzo luogo presento alla Camera l'approvazione

d'un decreto reale col quale in aspettazione d'una legge che determini il marchio in tutto il regno, si applica il marchio antico nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche.

Finalmente presento alla Camera un disegno di legge inteso ad approvare un decreto reale col quale furono demandate ai prefetti diverse attribuzioni del Ministero d'agricoltura e commercio. Questo disegno di legge è stato approvato dal Senato; l'urgenza consigliò di metterlo in esecuzione.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Il signor ministro ha fatto istanza che per la convenzione del Credito fondiario fosse incaricata la stessa Commissione...

Alcune voci: No! no!

PRESIDENTE. Faccio osservare che la Camera è chiamata prima a deliberare se riprende nello stato in cui fu lasciato il progetto di legge che è stato presentato relativamente al Credito fondiario.

Ha facoltà di parlare il deputato Finzi.

FINZI. Io desiderava appunto dal signor ministro la dichiarazione se egli intenda che il disegno di legge sul Credito fondiario abbia ad essere ripreso allo stato in cui fu lasciato, vale a dire se abbia ad essere discusso sulla relazione che è stata fatta, ovvero se intende che la Commissione abbia ad occuparsene ulteriormente, perchè sopra nuove considerazioni abbia a presentare una nuova relazione.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Io intendeva dire precisamente quello che l'onorevole preopinante ha avvertito in primo luogo, cioè che abbia a deliberarsi anzitutto sulla ripresa del dise-

gno di legge allo stato nel quale si trovava nella scorsa Sessione.

CRISPI. Pregherei il signor ministro a voler ritirare la sua domanda tendente alla pronta discussione del Credito fondiario. Ov'egli v'insistesse, pregherei la Camera a volerla rigettare.

La Camera ricorderà che quando il disegno di legge relativo al Credito fondiario fu mandato alla Commissione, questa si divise in due parti; la Camera sa quale importanza abbia questo disegno di legge. Senza combattere la costituzionalità del sistema, che da qualche tempo è venuto in uso, di riprendere i disegni di legge nello stato in cui furono lasciati nella Sessione precedente, dirò solo essere necessario che quello contro il quale io parlo ritorni agli uffizi, e che una nuova Commissione sia chiamata ad esaminarlo per riferirne alla Camera.

PRESIDENTE. Non essendo la Camera più in numero, si delibererà sulla proposta nella tornata di domani.

CRISPI. Allora mi riservo a prendere la parola ed a rassegnare le mie idee alla Camera nella tornata di domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo;

3° Estensione a tutto il regno della legge sulle private industriali.